



Senato della Repubblica  
XIX Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1694**

Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento

# Indice

|                                                                                                                                                         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. DDL S. 1694 - XIX Leg. ....                                                                                                                          | 1  |
| 1.1. Dati generali ....                                                                                                                                 | 2  |
| 1.2. Testi ....                                                                                                                                         | 4  |
| 1.2.1. Testo DDL 1694 ....                                                                                                                              | 5  |
| 1.3. Trattazione in Commissione ....                                                                                                                    | 8  |
| 1.3.1. Sedute ....                                                                                                                                      | 9  |
| 1.3.2. Resoconti sommari ....                                                                                                                           | 10 |
| 1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) ....                                                                                                     | 11 |
| 1.3.2.1.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 350(pom.) del 07/01/2026 ....                                                              | 12 |
| 1.3.2.1.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 352(pom.) del 13/01/2026 ....                                                              | 20 |
| 1.3.2.1.3. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 355(pom.) del 20/01/2026 ....                                                              | 25 |
| 1.3.2.1.4. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 360(ant.) del 29/01/2026 ....                                                              | 31 |
| 1.3.2.1.5. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 361(pom.) del 03/02/2026 ....                                                              | 45 |
| 1.3.2.1.6. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 363(pom.) del 04/02/2026 ....                                                              | 50 |
| 1.4. Trattazione in consultiva ....                                                                                                                     | 53 |
| 1.4.1. Sedute ....                                                                                                                                      | 54 |
| 1.4.2. Resoconti sommari ....                                                                                                                           | 55 |
| 1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) ....                                                                                         | 56 |
| 1.4.2.1.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 108(pom., Sottocomm. pareri) del 20/01/2026 ....                               | 57 |
| 1.4.2.1.2. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 423(pom.) del 20/01/2026 ....                                                  | 59 |
| 1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) ....                                                                                                      | 64 |
| 1.4.2.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 513(pom.) del 27/01/2026 ....                                                               | 65 |
| 1.4.2.3. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) ....                                        | 75 |
| 1.4.2.3.1. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 369(pom.) del 20/01/2026 .... | 76 |
| 1.4.2.3.2. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 370(ant.) del 21/01/2026 .... | 81 |

## **1. DDL S. 1694 - XIX Leg.**

## 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1694

**XIX Legislatura**

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Dossier](#)
- [Trattazione in Commissione](#)
- [Trattazione in consultiva](#)

---

Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento

---

Iter

**4 febbraio 2026:** concluso l'esame da parte della commissione

**Successione delle letture parlamentari**

[C.1866](#)

approvato

**S.1694**

**concluso l'esame da parte della commissione**

---

Iniziativa Governativa

Ministro senza portafoglio per la famiglia, natalità e pari opportunità [Eugenia Maria Roccella](#) ,  
Ministro della giustizia [Carlo Nordio](#) (Governo [Meloni-I](#) )

Natura

ordinaria

Presentazione

Trasmesso in data **23 ottobre 2025**; annunciato nella seduta n. 358 del 23 ottobre 2025.

Classificazione TESEO

AFFIDAMENTO DI MINORI

[Articoli](#)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.1), DIPARTIMENTI (Art.1), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.1), DECRETI MINISTERIALI (Artt.1, 2), MINISTRO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA' (Artt.1, 2), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.1, 2), TRIBUNALI (Art.1), MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Art.1), FAMIGLIA (Art.1), TRASMISSIONE DI ATTI (Art.1), OSSERVATORI (Art.2), COMPETENZA (Art.2), RUOLI E PIANTE ORGANICHE (Art.2), FONDI DI BILANCIO (Art.3), RELAZIONI GOVERNATIVE (Art.2)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Erika Stefani \(LSP-PSd'Az\)](#) (dato conto della nomina il 7 gennaio 2026).

Relatore di maggioranza Sen. [Erika Stefani \(LSP-PSd'Az\)](#) nominato nella seduta pom. n. 363 del 4 febbraio 2026.

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

#### Assegnazione

Assegnato alla [2<sup>a</sup> Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede redigente il 26 novembre 2025.

Annuncio nella seduta n. 365 del 26 novembre 2025.

Parere delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 10<sup>a</sup> (Sanità e lavoro), Questioni regionali

## 1.2. Testi

## 1.2.1. Testo DDL 1694

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1694

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro per la famiglia la natalità e le pari opportunità (ROCCELLA)** e dal **Ministro della giustizia (NORDIO)**

(v. stampato Camera n. 1866 )

approvato dalla Camera dei deputati il 21 ottobre 2025

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 23 ottobre 2025

Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Disposizioni a tutela del diritto del minore ad una famiglia)*

1. Al fine di garantire la piena attuazione del principio del superiore interesse del minore e del diritto dei bambini e degli adolescenti a vivere e a crescere all'interno delle proprie famiglie di origine, in coerenza con la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo I-bis, dopo l'articolo 5-bis è aggiunto il seguente:

« Art. 5-ter. - 1. Presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il registro nazionale delle famiglie affidatarie, delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, con la finalità di monitorare il ricorso agli affidamenti dei minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo e di prevenire e ridurre situazioni di collocamento improprio presso istituti, in attuazione del superiore interesse del minore.

2. Nel registro di cui al comma 1 sono inseriti, su base provinciale, il numero dei minori collocati, nel territorio nazionale, presso famiglie affidatarie, in ciascuna comunità di tipo familiare e in ciascun istituto di assistenza pubblico o privato, comunque denominato, la denominazione delle comunità e degli istituti medesimi nonché il numero delle famiglie, delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza che sono disponibili all'affidamento o all'inserimento di minori ai sensi dell'articolo 2.

3. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri acquisisce periodicamente dalle regioni e dagli enti locali i dati numerici e le informazioni necessari all'esercizio delle funzioni a esso attribuite ai sensi del presente articolo, nel rispetto del principio della minimizzazione della raccolta di dati e della normativa sulla protezione dei dati personali, favorendo soluzioni tecnologiche improntate alla semplificazione degli adempimenti amministrativi.

4. Con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e di acquisizione dei dati ai sensi del presente articolo »;

b) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« Art. 9-*bis*. - 1. Presso ciascun tribunale per i minorenni e ciascun tribunale ordinario è istituito un registro dei minori collocati presso famiglie affidatarie, in comunità di tipo familiare e in istituti di assistenza pubblici o privati, comunque denominati.

2. Nel registro di cui al comma 1, in un capitolo speciale per ciascun minore, la cancelleria annota:

- a) la data e gli estremi del provvedimento che dispone il collocamento presso una famiglia affidataria ovvero presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato, comunque denominato, specificando se il provvedimento medesimo sia stato adottato ai sensi della presente legge ovvero ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, o degli articoli 330, 333 o 403 del codice civile, e indicando la famiglia affidataria ovvero la comunità di tipo familiare o l'istituto di assistenza pubblico o privato, comunque denominato, presso cui è avvenuto il collocamento del minore, non appena comunicato dai soggetti incaricati dell'esecuzione;
- b) la data e gli estremi del provvedimento che dispone l'eventuale collocazione protetta del minore;
- c) l'eventuale intervento della forza pubblica, con l'indicazione della motivazione;
- d) la data e gli estremi del provvedimento che autorizza il minore agli incontri, anche in forma protetta, con i familiari;
- e) la data e gli estremi del provvedimento di revoca o di modifica del collocamento del minore;
- f) l'eventuale qualificazione del minore come portatore di bisogni speciali.

3. La cancelleria è responsabile della tenuta del registro di cui al presente articolo.

4. Al fine di monitorare adeguatamente i fenomeni di disagio sociale, anche riferiti a specifici contesti territoriali, i tribunali di cui al comma 1 comunicano trimestralmente al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia i soli dati numerici relativi alle richieste e ai provvedimenti di cui al comma 2, lettera a).

5. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di istituzione e tenuta del registro di cui al comma 1 nonché quelle di acquisizione, trattamento e conservazione dei dati previsti dal presente articolo ».

Art. 2.

*(Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie)*

1. Presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie, di seguito denominato « Osservatorio ».

2. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

- a) analizza le informazioni e i dati raccolti nel registro nazionale delle famiglie affidatarie, delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, di cui all'articolo 5-*ter* della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge;
- b) effettua segnalazioni alle autorità competenti in ordine a possibili situazioni di collocamento improprio di minori presso istituti, le quali emergano dal monitoraggio dei dati contenuti nel citato registro, e promuove lo svolgimento di ispezioni o sopralluoghi da parte delle stesse autorità presso gli istituti o le comunità affidatari, sulla base delle medesime evidenze informative;
- c) presenta entro il 30 giugno di ogni anno all'Autorità politica delegata per la famiglia, per la successiva trasmissione alle Camere, una relazione sui risultati della propria attività, anche con riferimento alle buone pratiche rilevate in materia di affidamento, e su eventuali proposte di rafforzamento della legislazione nazionale, predisposta anche avvalendosi della collaborazione e degli elementi informativi forniti dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103,

dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-*bis*, della legge 3 agosto 1998, n. 269, e dall'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, di cui all'articolo 5, comma 2-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

3. L'organizzazione e la composizione dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai componenti dell'Osservatorio, fra i quali sono compresi anche rappresentanti del Ministero della giustizia, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1250, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

« c-*bis*) l'Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie e il registro di cui all'articolo 5-*ter* della legge 4 maggio 1983, n. 184 »;

b) al comma 1252, le parole: « di cui alle lettere a), b) e c) » sono sostituite dalle seguenti: « e del registro di cui alle lettere a), b), c) e c-*bis*) ».

Art. 3.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), è destinata una somma fino a 300.000 euro per l'anno 2026 e fino a 60.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2026 e di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

[http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni\\_commissione&did=59660](http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=59660)

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia)**

## 1.3.2.1.1. 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 350(pom.) del 07/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2<sup>a</sup> Commissione permanente  
(GIUSTIZIA)  
MERCOLEDÌ 7 GENNAIO 2026  
350<sup>a</sup> Seduta  
Presidenza della Presidente  
[BONGIORNO](#)

*Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**[\(1715\)](#) Deputato Laura BOLDRINI e altri. - Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso**, approvato dalla Camera dei deputati

**[\(90\)](#) Valeria VALENTE e altri. - Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale**

**[\(1716\)](#) Ilaria CUCCHI e altri. - Introduzione del principio del consenso libero, esplicito e revocabile in materia sessuale**

**[\(1717\)](#) Dafne MUSOLINO. - Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso**

**[\(1743\)](#) Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche dell'articolo 609-bis del codice penale, in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso, e all'articolo 609-ter, in materia di circostanze aggravanti, nonché introduzione dell'articolo 609-ter.1, in materia di molestie sessuali**  
(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1715, 90, 1716 e 1717, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1743 e rinvio)

Il presidente Giulia [BONGIORNO](#) (LSP-PSd'Az), in qualità di relatore, illustra i contenuti del disegno di legge n. 1743, di iniziativa delle senatrici Maiorino, Lopreiato e altri, il quale si propone, da un lato, di modificare il delitto di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis del codice penale, introducendovi la nozione di atti sessuali compiuti "in assenza di consenso" e, dall'altro, di inserire nel codice penale, il nuovo delitto di molestie sessuali. Il provvedimento, di cui propone la congiunzione con i disegni di legge n. 1715, 90, 1716 e 1717, consta di tre articoli. L'articolo 1 sostituisce integralmente l'articolo 609-bis del codice penale, al fine di modificare gli elementi costitutivi del delitto di violenza sessuale e di introdurre la nozione di "assenza di consenso". Più nel dettaglio, nel primo comma del nuovo articolo 609-bis del codice penale i riferimenti alla violenza, alla minaccia e all'abuso di autorità, vengono sostituiti dal riferimento all'assenza di consenso, unico elemento necessario a qualificare la fattispecie. Inoltre, nella nuova formulazione proposta dell'articolo 609-bis viene eliminata la differenziazione tra la violenza sessuale per costrizione, di cui al primo comma del vigente articolo 609-bis, e la violenza sessuale per induzione, di cui al secondo comma del medesimo articolo, per creare un'unica fattispecie in cui l'elemento che assume rilevanza è l'assenza di consenso. Rispetto al testo vigente dell'articolo 609-bis del codice penale rimane invariata la cornice edittale, che prevede la reclusione da 6 a 12 anni, così come l'attenuante per i fatti di minore gravità, in applicazione della quale l'entità della pena può essere diminuita non oltre i due terzi. Al comma 2, oltre ad essere mantenuta, come detto l'attenuante suddetta, viene introdotta una specificazione in ordine agli elementi

che devono essere valutati ai fini della qualificazione del fatto come "di minore gravità". Ai fini dell'accertamento dei casi di minore gravità, il giudice procede a una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo le condizioni fisiche e psicologiche della vittima, anche in relazione all'età, i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla stessa, che devono risultare di limitata intensità e di modesto pregiudizio per la persona offesa, tali da rendere il fatto complessivamente di ridotta offensività. La minore gravità è esclusa quando è presente anche un solo elemento di particolare gravità. I riferimenti alla violenza, alla minaccia e all'abuso di autorità sono riproposti dall'articolo 2 del disegno di legge, accanto a quelli di abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa ovvero induzione in errore per sostituzione di persona, tra le circostanze aggravanti di cui all'articolo 609-ter (nuovo numero 01) del comma 1). Infine, l'articolo 3 introduce nel codice penale, all'articolo 609-ter.1, il reato di molestie sessuali. La disposizione punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque, anche se in un'unica occasione, pone in essere atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, in forma fisica, verbale o non verbale, che ledono la dignità di una persona e producono un effetto destabilizzante dello stato emotivo o dell'equilibrio psicofisico della stessa. La fattispecie si applica "salvo che il fatto costituisca più grave reato". La disposizione contempla poi una serie di aggravanti. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso con abuso di autorità o di relazioni di ufficio o se dal fatto deriva un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, nonché se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità, deriva un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Il reato è procedibile a querela, (salvo i casi in cui il fatto è commesso nei confronti di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità, nonché quando il fatto è commesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio) da proporsi entro 12 mesi dal giorno della notizia dei fatti di reato. La remissione della querela può essere soltanto processuale.

Poiché il contenuto del disegno di legge come già ricordato è strettamente connesso a quello dei disegni di legge nn. 1715, 90, 1716 e 1717, propone la congiunzione dell'esame.

La Commissione conviene e pertanto prosegue la discussione congiunta sui disegni di legge nn. 1715, 90, 1716 e 1717 sospesa nella seduta del 23 dicembre.

Il [PRESIDENTE](#) dopo aver ricordato brevemente la discussione svoltasi nell'Ufficio di Presidenza del 23 dicembre scorso in ordine al prosieguo della discussione dei provvedimenti in titolo, ritiene opportuno ricordare ancora una volta che quanto stabilito nel disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è già ampiamente asseverato dalla giurisprudenza della Cassazione. Ricorda inoltre i punti salienti emersi durante le audizioni sulla possibilità di accedere a una normativa più ampia, come quella in vigore in Spagna o più tassativa come quella tedesca. In qualità di relatore ritiene che sia opportuno, anche considerate le critiche avanzate da più parti in fase conoscitiva, approfondire la definizione del concetto di consenso. Infatti, ritiene che i rilievi connessi alla graduazione delle pene non rappresentino un problema per il raggiungimento di un testo condiviso. Auspica pertanto che, soprattutto in relazione al tema del consenso, si riesca a trovare un punto di incontro tra le diverse sensibilità che esistono tra Gruppi di maggioranza e di opposizione e anche all'interno delle singole forze politiche. Esprime inoltre l'auspicio che nella discussione generale possano essere avanzate anche proposte di natura tecnica oltre che politiche.

Dichiara pertanto aperta la discussione generale.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD-IDP) interviene incidentalmente per ricordare, in relazione al disegno di legge n. 1743, che il tema delle molestie sessuali è tutt'ora oggetto di un esame di disegni di legge delle Commissioni riunite 2a e 10a. Ritiene pertanto che sull'eventualità di includere anche a questo tema nei disegni di legge sulla violenza sessuale, sia opportuna una riflessione più approfondita.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) a nome del Gruppo di Forza Italia, esprime l'opportunità di un miglioramento del testo approvato dalla Camera dei deputati, opportunità segnalata sostanzialmente in tutte le audizioni. Tra la possibilità di una riscrittura completa del provvedimento, secondo le indicazioni di alcuni esperti, oppure operare interventi chirurgici meramente migliorativi del testo, il

suo Gruppo manifesta una piena apertura alle scelte che vorrà proporre il Presidente in qualità di relatore, anche per la particolare competenza su questa materia. Manifesta pertanto la più ampia disponibilità, fuori da posizioni aprioristiche, a trovare un accordo su di un percorso condiviso anche se più articolato, in un'ottica che registri l'intesa di tutte le parti politiche.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*), già in sede di Ufficio di Presidenza, aveva fatto presente che il Gruppo del Movimento 5 Stelle avrebbe preferito l'approvazione il 25 novembre scorso del disegno di legge n. 1715. Purtroppo ciò non è avvenuto ed è anche la ragione per cui, anche tenendo conto di alcune delle audizioni effettuate dalla Commissione, particolarmente convincenti, il suo Gruppo ha presentato un proprio disegno di legge che tiene conto delle obiezioni manifestate sul concetto di consenso. Per quanto riguarda, invece, i disegni di legge sulle molestie sessuali sui luoghi di lavoro che le Commissioni riunite 2a e 10a stanno esaminando, ricorda che dopo il molto lavoro del Comitato ristretto il Gruppo di Fratelli d'Italia, rappresentato dal senatore Berrino ha ritenuto di svilire il lavoro fatto e che non si dovesse procedere ulteriormente. Questa è la ragione per cui il Movimento 5 Stelle ha ritenuto di inserire il tema delle molestie nel disegno di legge n. 1743. Vi sono poi temi come ad esempio l'entità delle sanzioni su cui ritiene si possa trovare senza difficoltà un'intesa tra tutti i Gruppi. Auspica infine che l'*iter* dei provvedimenti in titolo proceda velocemente nella più ampia condivisione da parte di tutte le forze politiche.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) fa anzitutto presente che il Partito Democratico, proprio nell'ottica di acquisire all'ordinamento con una norma positiva la giurisprudenza della Corte di cassazione avrebbe senz'altro approvato senza modifiche il testo pervenuto dalla Camera dei deputati. Il suo Gruppo si dichiara tuttavia aperto anche ad eventuali miglioramenti, secondo alcune delle indicazioni venute nelle audizioni, ma senza uno stravolgimento della parte sostanziale del disegno di legge. Ritiene pertanto di accogliere l'invito del Presidente a esaminare in maniera unitaria e condivisa una materia come quella oggetto dei disegni di legge in esame, per sua natura trasversale. Esprime invece perplessità sulla possibilità di allargare eccessivamente lo spettro dei temi da inserire nel provvedimento che sarà adottato anche perché ciò richiederebbe tempi molto lunghi che non sembrano opportuni, in considerazione di un fenomeno di grande allarme sociale come quello della violenza sessuale.

Il senatore [BERRINO](#) (*FdI*) a nome del Gruppo di Fratelli d'Italia dichiara di condividere le indicazioni di un miglioramento del testo approvato dalla Camera che sono venute dai molti esperti auditi dalla Commissione. Ritiene tuttavia del tutto condivisibile l'invito della Presidente a ricercare tra le differenti sensibilità un punto di mediazione che possa portare all'approvazione di un testo condiviso in cui, tuttavia, siano scongiurati il rischio di una burocratizzazione e di una mancanza di umanità nell'espressione dell'atto sessuale. In relazione poi a quanto affermato dalla senatrice Lopreiato in relazione all'esame dei disegni di legge in materia di molestie sessuali sui luoghi di lavoro, non vi era nessuna intenzione di svilire il lavoro fatto dal Comitato ristretto delle Commissioni riunite 2a e 10a, ma piuttosto invitare ad una pausa di riflessione per arrivare anche in questo caso ad una normativa condivisa sulla materia.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) dichiara anzitutto di condividere quanto affermato dal senatore Bazoli circa l'opportunità di un'approvazione senza modifiche del disegno di legge 1715. Al Gruppo di Italia Viva, che pure ha presentato un proprio testo sulla materia, andava senz'altro bene l'accordo unanime raggiunto alla Camera dei deputati. È ovvio che quando si interviene su provvedimenti, in particolare di questa natura, possono essere manifestate critiche: ogni norma di legge ha sempre margini di miglioramento. Tuttavia, la Camera dei deputati ha affermato un principio sacrosanto secondo il quale nell'espressione dell'atto sessuale tutte le parti devono essere d'accordo. Ritiene pertanto che quello del consenso nell'atto sessuale rappresenti l'introduzione di un principio di civiltà dal quale non si può tornare indietro. Il legislatore ha dunque il compito di demistificare tutte le false obiezioni messe in campo da chi non vuole l'affermazione di questo principio, come ad esempio lo spauracchio dell'inversione dell'onere della prova. Il disegno di legge 1715, infatti, non tocca minimamente questo aspetto e sarà sempre l'accusa a dover provare gli elementi costitutivi del reato. In conclusione, il suo Gruppo auspica che, pur nel miglioramento del testo, sia salvaguardato il punto

essenziale del consenso, approvando il disegno di legge in tempi rapidi. Indebolire questo principio sarebbe un regresso del Paese rispetto al quale il suo Gruppo non sarebbe d'accordo.

Il [PRESIDENTE](#) incidentalmente fa presente come ogni norma sia esposta a critiche che sono difficili da evitare anche nel caso di una riscrittura del testo.

La senatrice [CAMPIONE](#) (*FdI*) interviene per sottolineare che le audizioni l'hanno personalmente convinta della necessità di procedere ad un aggiustamento del provvedimento approvato dalla Camera dei deputati. Ritene interessante la proposta di quegli esperti che hanno suggerito di strutturare la norma non tanto sul consenso ma sul dissenso più facilmente riconoscibile. Certamente si può procedere migliorando l'articolo 1 anche mantenendo il concetto del consenso, togliendo tuttavia gli aggettivi "libero e attuale" posto che nel diritto penale ciò che è superfluo può rivelarsi dannoso. Auspica tuttavia che vi sia la piena disponibilità di tutti i Gruppi a lavorare in un'unica direzione per giungere ad un testo il più condiviso possibile.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) dichiarando di aderire pienamente agli intervenienti svolti dai senatori Bazoli e Scalfarotto ritiene opportuno mantenere il cuore della norma sul consenso che tra l'altro trova un'ampia corrispondenza, come sottolineato anche dal Presidente, sia nella normativa europea che nella giurisprudenza italiana. Ritene a sua volta che da questo non si debba tornare indietro. La proposta della senatrice Campione circa la definizione di consenso fornisce una base importante di discussione esprime invece perplessità a passare dal concetto di consenso a quello di dissenso perché teoricamente più riconoscibile. Ricorda a questo riguardo che i sistemi giuridici come quello francese o spagnolo dove il consenso è inserito nell'ordinamento, la normativa sta dando buoni risultati. Invita quindi la maggioranza a formulare delle proposte su cui il suo Gruppo è senz'altro disponibile ad una discussione aperta su cui poter intervenire nel merito.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che la prima cosa da escludere sia quella di un ritorno indietro sul tema del consenso prospettato dal disegno di legge approvato dalla Camera. Piuttosto appare necessaria una riflessione per individuare una definizione più precisa di questo concetto, considerando tuttavia che l'opera interpretativa del giudice avrà sempre la sua parte qualunque sia la norma che sarà approvata. Ritene inoltre che la questione tra il consenso, come viene definito nel disegno di legge 1715, e la definizione di dissenso come prospettata in alcune audizioni non sia particolarmente risolutiva. Tra quelle svolte l'audizione che più l'ha convinta è quella nella quale si è prospettata una riconoscibilità del consenso secondo il contesto in cui avviene il fatto e ciò anche per dar modo a chi viene accusato di potersi difendere. Si dichiara in ogni caso contraria all'inserimento nella norma di un elenco di condotte che comunque non sarebbero mai del tutto esaustive. Ritene poi che si possa trovare senza difficoltà un accordo sulla graduazione della pena nei confronti di chi costringe taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia e che non vi siano difficoltà a meglio definire i casi di minore gravità individuando più precisamente la tenuità di alcune condotte. Uno dei temi sollecitati dagli esperti nelle audizioni è quella della definizione di atto sessuale. Su questo punto appare opportuno interrogarsi se sia necessario mantenere, come nel testo pervenuto dalla Camera, una dizione generica o invece procedere a definizioni più specifiche. Infine, esprime le proprie perplessità sull'inserimento nel disegno di legge di ulteriori fattispecie come le molestie sessuali che costringerebbe la Commissione ad uno slittamento dei tempi di approvazione che non appare opportuno. Questi sono i temi su cui chiede che sia avviato un confronto tra i Gruppi per poi procedere alla fase emendativa.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD-IDP*) fa presente al riguardo che una volta che si individui il testo cui riferire gli emendamenti saranno opportune almeno un paio di settimane di riflessione.

Dello stesso avviso si dichiara il senatore [BERRINO](#) (*FdI*).

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*), a nome del suo Gruppo, dichiara di condividere le proposte testé avanzate dalla senatrice Rossomando e dal senatore Berrino e ringrazia il Presidente che nella qualità di relatore ha individuato i temi su cui appare opportuno un approfondimento. Il disegno di legge approvato dalla Camera rappresenta senz'altro un'opportunità da cogliere e esprime a sua volta l'auspicio che si possa giungere ad un testo condiviso. In relazione al tema del consenso ricorda poi l'articolo 36 della Convenzione di Istanbul e ritiene indispensabile che a taluni degli elementi in essa

convenuti si faccia riferimento, come ad esempio al contesto, proprio per meglio definire questo concetto. Appare inoltre condivisibile anche un esame approfondito di quanto elaborato fin qui dalla giurisprudenza in un tema di grande delicatezza.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(1694) Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento**, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

La senatrice **STEFANI** (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, di iniziativa governativa e già approvato con modifiche dalla Camera dei deputati, il quale reca disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento.

Nel merito il provvedimento consta di tre articoli. L'articolo 1 apporta alcune modifiche alla legge n. 184 del 1983, allo scopo di perseguire il principio del superiore interesse del minore e garantire il diritto dei minori a vivere e a crescere all'interno delle proprie famiglie di origine, sancito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con la legge n. 176 del 1991. A tal fine, vengono inseriti i due nuovi articoli *5-ter* e *9-bis* nella citata legge n. 184 del 1983. Più nel dettaglio, l'articolo *5-ter* dispone l'istituzione, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, del registro nazionale delle famiglie affidatarie, delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici e privati, nel quale su base provinciale è indicato: il numero dei minori collocati in famiglia affidataria, in comunità di tipo familiare, o in istituto di assistenza, pubblico o privato; la denominazione delle comunità e degli istituti; il numero di famiglie, comunità ed istituti disponibili all'affidamento. Finalità del registro è quella di monitorare che vi siano le condizioni per il ricorso a tale istituto, nel superiore interesse del minore che si trovi temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, evitando situazioni di collocamento improprio. Il Dipartimento è tenuto, inoltre ad acquisire dalle regioni e dagli enti locali, in quanto enti coinvolti nel procedimento di affidamento dei minori, i dati e le informazioni in loro possesso funzionali ad espletare i suddetti compiti di monitoraggio, nel rispetto del principio della minimizzazione dei dati e della normativa sulla protezione dei dati personali. La raccolta e l'invio dei dati dovrebbero avvenire attraverso l'adozione di soluzioni tecnologiche che ne semplifichino l'adempimento. Le modalità di tenuta del registro e di acquisizione dei dati sono demandate ad un decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata Stato- regioni e Stato-città ed autonomie locali e sentito e sentito il Garante per la protezione dei dati personali. L'articolo *9-bis* dispone invece l'istituzione, presso ciascun tribunale per i minorenni e ciascun tribunale ordinario, di un registro dei minori collocati presso famiglie affidatarie o in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza pubblici o privati, comunque denominati. Il registro è tenuto a cura della cancelleria, che ne è responsabile, e contiene un capitolo specifico per ciascun minore sottoposto a procedura di affidamento. Nel suddetto capitolo sono annotati: la data e gli estremi del provvedimento con cui è stato disposto l'affidamento presso una famiglia, una comunità o un istituto, con la specificazione del tipo di provvedimento adottato; l'indicazione dell'affidatario presso cui è avvenuto il collocamento; la data e gli estremi del provvedimento che dispone l'eventuale collocazione protetta del minore; l'eventuale intervento della forza pubblica, con indicazione della motivazione; la data e gli estremi del provvedimento autorizzativo degli incontri tra il minore e i suoi familiari, anche in forma protetta; la data e gli estremi del provvedimento di revoca o di modifica del collocamento del minore; l'eventuale condizione del minore quale portatore di bisogni speciali.

L'articolo 2 prevede l'istituzione, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia, dell'Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza pubblici e privati, sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie; la riformulazione operata dalla Camera dei deputati ha specificato che la competenza dell'Osservatorio concerne i suddetti istituti di assistenza a prescindere dalla loro denominazione. I compiti dell'Osservatorio (stabiliti nel comma 2) consistono nell'analisi dei dati del registro nazionale degli istituti di assistenza pubblici e privati (comunque denominati), delle comunità di tipo familiare e delle famiglie affidatarie, nell'effettuazione di segnalazioni alle autorità competenti,

nonché nella promozione di ispezioni e sopralluoghi, in base alle medesime analisi e nella presentazione di una relazione annua. La definizione dell'organizzazione e della composizione del nuovo Osservatorio è demandata a un decreto ministeriale (comma 3). Le spese relative al funzionamento del nuovo Osservatorio e al suddetto registro nazionale sono poste a carico del Fondo per le politiche della famiglia (comma 4).

L'articolo 3 reca una clausola d'invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, ad eccezione delle disposizioni relative all'istituzione del registro nazionale presso il Dipartimento della famiglia e del registro dei minori presso ciascun tribunale per i minorenni e ciascun tribunale ordinario per la realizzazione dei quali sono previste delle apposite autorizzazioni di spesa.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(775) POTENTI e altri. - Modifica all'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di comunicazione delle variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato**

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) propone di acquisire le fasi del disegno di legge già svolte in sede redigente.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#), constatato che non vi sono interventi in discussione generale, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno a mercoledì 14 gennaio, alle ore 17.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1505) ZANETTIN e altri. - Modifiche al codice di procedura penale, al codice penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di indagini informatiche**

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) propone di acquisire le fasi del disegno di legge già svolte in sede redigente.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sul provvedimento è iniziato e non ancora concluso un ciclo di audizioni in relazione alle quali mancano ancora alcuni esperti da audire.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), dichiarando di rinunciare all'audizione dell'esperto da lui indicato, auspica che, data la grande rilevanza del tema, si proceda nel modo più rapido possibile all'esame del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) rassicura che le audizioni rimanenti saranno svolte al più presto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1506) DAMIANI e altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di furto d'auto**

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) propone di acquisire le fasi del disegno di legge già svolte in sede redigente.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1517) ANCOROTTI e altri. - Introduzione della figura dello psicologo forense e modificazioni al codice di procedura penale e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza contro le donne e di genere**

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) propone di acquisire le fasi del disegno di legge già svolte in sede redigente.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sul provvedimento in esame era stato richiesto un breve ciclo di audizioni. Invita pertanto i Gruppi a far pervenire entro le ore 15 di giovedì 15 gennaio l'indicazione degli esperti da audire.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1397) CANTALAMESSA e altri. - Modifiche alla disciplina relativa all'iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento**

**(1434) Cristina TAJANI e altri. - Norme sulla tutela anticipatoria della crisi da sovraindebitamento**

(Esame del disegno di legge n. 1397, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1434 e rinvio)

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), relatrice, illustra i contenuti del disegno di legge n. 1397, di iniziativa dei senatori Cantalamessa, Bergesio e altri, che apporta modifiche alla disciplina relativa alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, prevedendo che la funzione dell'organismo di composizione della crisi, possa essere svolta anche da un gestore della crisi. Come si esplicita nella relazione di accompagnamento, la proposta di legge intende "lasciare libero il sovraindebitato nella scelta del professionista che lo dovrà seguire, senza prevedere l'obbligatorietà di rivolgersi ad un OCC". "In tal modo - prosegue la relazione - sarà il mercato a stabilire da sé quali saranno i professionisti preparati e competenti". Nel merito il provvedimento consta di quattro articoli. L'articolo 1 interviene sul codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. La disposizione (comma 1, lettera a) aggiunge un ulteriore comma (nuovo comma 4-bis) all'articolo 65 del Codice che definisce l'ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Si prevede che i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possano essere svolti anche da un gestore della crisi, per il quale si prevede (comma 1, lettera c), attraverso modifiche all'articolo 356 del Codice, l'obbligatoria iscrizione nell'Elenco dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti - istituito presso il Ministero della giustizia. L'articolo 1, al comma 1, lettera b), modifica poi l'articolo 68 del Codice prevedendo che la domanda di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore possa essere presentata non solo tramite l'ausilio di un organismo di composizione della crisi ma anche tramite un gestore della crisi iscritto nell'elenco tenuto presso il Ministero. In relazione alla scelta dell'organismo o del gestore della crisi la disposizione non prevede limitazioni legate alla competenza per territorio ("senza vincolo di territorialità" chiarisce la disposizione). Attualmente la domanda deve essere presentata, di norma, al giudice tramite l'ausilio di un OCC costituito nel circondario del Tribunale competente (che nel caso delle persone fisiche è quello nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali). L'articolo 2 prevede che - a decorrere dalla data di presentazione della domanda di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'articolo 68 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, come modificato dall'articolo 1 del disegno di legge, e per la durata di sei mesi - sono sospese le procedure esecutive pendenti nei confronti del debitore che comunica la sospensione al giudice dell'esecuzione presso cui pende la procedura esecutiva. Tale sospensione non opera per le procedure esecutive relative a crediti impignorabili ex articolo 545 del codice di procedura civile. L'articolo 3 introduce la facoltà del debitore di presentare istanza di revoca dell'organismo di composizione della crisi o del gestore della crisi che non rispetta i tempi di comunicazione dell'incarico previsti dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. In caso di revoca il debitore ha diritto al rimborso delle somme versate per la nomina. L'articolo 4 infine demanda a un successivo decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge in esame, l'adeguamento alla nuova disciplina del Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202).

Il [PRESIDENTE](#) dato il contenuto del provvedimento propone di procedere alla congiunzione del disegno di legge n. 1397 con il disegno di legge n. 1434, che interviene sulla medesima materia.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) fa altresì presente che, essendo iniziato l'esame del disegno di legge n. 1434 in sede redigente è necessario acquisire le fasi già svolte in tale sede.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

## 1.3.2.1.2. 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 352(pom.) del 13/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2<sup>a</sup> Commissione permanente  
(GIUSTIZIA)  
MARTEDÌ 13 GENNAIO 2026  
352<sup>a</sup> Seduta

Presidenza della Presidente  
[BONGIORNO](#)  
indi del Vice Presidente  
[SISLER](#)

*Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(1737\)](#) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025**, approvato dalla Camera dei deputati  
**[\(Doc. LXXXVI, n. 3\)](#) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2025**

**[\(Doc. LXXXVII, n. 2\)](#) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2024**

(Relazione alla 4<sup>a</sup> Commissione sul disegno di legge n. 1737. Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione sul Doc. LXXXVI, n. 3 e sul Doc. LXXXVII, n. 2 Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Con riferimento all'articolo 5 del disegno di legge n.1737 (recante una delega legislativa per uniformare alla legislazione europea la normativa nazionale sul preventivo controllo del giudice tramite l'accesso ai dispositivi digitali), il relatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) ricorda che nel 2024 il Senato aveva approvato sul punto uno specifico disegno di legge (recante la sua prima firma), che, tuttavia, non risulta tuttora in corso di esame nell'altro ramo del Parlamento. Sarebbe pertanto opportuno esperire, da parte del Governo, gli opportuni solleciti affinché quell'iniziativa legislativa possa essere approvata in tempi congrui in via definitiva. Precisa inoltre che i due testi non presentano tra loro alcuna incompatibilità, e che anzi l'approvazione del testo di iniziativa parlamentare potrebbe risultare anche più celere nel dare una piena attuazione alla statuizione comunitaria.

Il vice ministro SISTO si riserva di farsi carico della questione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità ( [n. 363](#) )**  
(Osservazioni alla 9<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [BERRINO](#) (FdI), f.f. relatore, illustra il contenuto dello schema di decreto legislativo in titolo, per le parti di competenza della Commissione giustizia.

Il testo dello schema si compone di 2 articoli, diretti a precisare alcune scelte operate in sede di primo recepimento alla luce delle esigenze applicative emerse e del confronto con la Commissione europea, senza alterare l'impianto complessivo della disciplina. L'articolo 1, composto da un unico comma

suddiviso in tre lettere, modifica il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 concernente il codice delle assicurazioni private (CAP), recando le disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184. La lettera *a*) modifica l'articolo 122-*bis* del CAP, introducendo, al comma 2, una specificazione della deroga all'obbligo assicurativo per i veicoli definitivamente inidonei all'uso come mezzo di trasporto per assenza stabile di parti essenziali (quali il motore o lo stato di rottame), escludendo i casi di inidoneità temporanea o reversibile, nonché prevedendo, nell'ambito del decreto ministeriale già contemplato, la facoltà di adottare schemi assicurativi alternativi per i veicoli d'epoca e di interesse storico-collezionistico di cui all'articolo 60 del codice della strada, che distinguono il rischio dinamico da quello statico, in considerazione della loro bassa sinistrosità e utilizzo prevalentemente espositivo-museale. Il nuovo comma 2-*bis* demanda a un ulteriore decreto interministeriale la previsione di schemi contrattuali specifici per mezzi di trasporto a utilizzo stagionale, che legittimano la stipulazione di polizze infrannuali in deroga all'articolo 170-*bis* del CAP. La lettera *b*) integra e modifica l'articolo 124 del CAP, prevedendo che, in caso di gare e competizioni sportive di veicoli a motore, anche se svolte su circuiti chiusi o su strade interdette alla circolazione, possa essere stipulata un'assicurazione generale in luogo dell'assicurazione RCA. La relazione illustrativa precisa che sono così superate le criticità emerse nella prima fase applicativa in merito all'incremento dei costi delle competizioni sportive e al progressivo disimpegno delle compagnie assicurative dal settore. La lettera *c*) integra e modifica l'articolo 134 del CAP, introducendo, al comma 1, un nuovo periodo finale volto a ripristinare il compito dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) di vigilare sulla corretta alimentazione e gestione della banca dati elettronica contenente le informazioni sull'attestazione, nonché il potere regolamentare di IVASS affinché determini le indicazioni aggiuntive relative all'attestazione sullo stato del rischio rispetto al modello europeo e stabilisca gli aspetti tecnico-pratici dell'attestato stesso. L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), domandando di non procedere alla votazione nella presente seduta al fine di poter approfondire il contenuto del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1715) Deputato Laura BOLDRINI e altri. - Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso**, approvato dalla Camera dei deputati

**(90) Valeria VALENTE e altri. - Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale**

**(1716) Ilaria CUCCHI e altri. - Introduzione del principio del consenso libero, esplicito e revocabile in materia sessuale**

**(1717) Dafne MUSOLINO. - Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso**

**(1743) Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche dell'articolo 609-bis del codice penale, in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso, e all'articolo 609-ter, in materia di circostanze aggravanti, nonché introduzione dell'articolo 609-ter.1, in materia di molestie sessuali**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 7 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la scorsa settimana aveva avuto inizio la discussione generale e che, nell'Ufficio di Presidenza del 7 gennaio scorso, si era stabilito di procedere nella seduta odierna ad un breve dibattito sull'organizzazione dei lavori per il prosieguo dell'esame dei disegni di legge in titolo. In particolare, ritiene opportuno che i Gruppi si pronuncino sulla possibilità di adottare come testo base uno dei disegni di legge all'esame ovvero un testo unificato. In qualità di Presidente della Commissione e relatore considera importante mantenere l'accordo tra maggioranza e opposizione sui contenuti del testo che sarà licenziato dalla Commissione: a tal fine, invita i senatori ad intervenire per

fornire ogni possibile indicazione in questo senso, nel presupposto del mantenimento della centralità del consenso nella definizione della fattispecie di cui all'articolo 609-*bis* del codice penale.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD-IDP), anche in relazione alla discussione del 7 gennaio scorso, rileva come il Gruppo del Partito Democratico abbia svolto approfondimenti sulle questioni tecniche e politiche relative ai provvedimenti in discussione. Sotto il profilo del metodo, sottolinea ancora una volta come il dibattito in Commissione sul tema della modifica del reato di violenza sessuale si era aperto in relazione al disegno di legge n. 1715, approvato dalla Camera dei deputati all'unanimità a seguito di un accordo politico, con la partecipazione attiva nella definizione del testo del Governo attraverso l'intervento del sottosegretario Ostellari. Ricorda poi come il disegno di legge n. 1715 fosse stato calendarizzato per l'esame del Senato il 25 novembre scorso; a seguito di un dibattito in Commissione, tuttavia, si era stabilito un supplemento di riflessione attraverso un ciclo mirato di audizioni. Tale approfondimento avrebbe dovuto riguardare soltanto alcuni aspetti marginali del testo approvato dalla Camera senza intaccarne il nucleo centrale. Pertanto, per il Gruppo del Partito Democratico la Commissione non può che scegliere come testo base il disegno di legge n. 1715, in quanto già approvato dall'altro ramo del Parlamento all'unanimità: scegliere un testo diverso costituirebbe certamente una scelta molto discutibile. Sotto il profilo, poi, del merito ringrazia il Presidente per aver circoscritto, in qualità di relatore, il contenuto dell'esame ai soli profili direttamente inerenti la modifica dell'articolo 609-*bis* del codice penale, anche sulla base della considerazione che il più ampio tema delle molestie sessuali è attualmente all'esame delle Commissioni riunite 2<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup>. In relazione al nucleo centrale del provvedimento riguardante il consenso ritiene che non sia condivisibile l'inserimento dell'elemento delle riconoscibilità, in quanto soltanto il dissenso - e non invece il consenso - può essere riconoscibile. Individuare come nucleo centrale della fattispecie di violenza sessuale il consenso riconoscibile rappresenterebbe indiscutibilmente un passo indietro rispetto alla giurisprudenza consolidata in materia, ma anche rispetto ad alcuni obiettivi che direttamente la riforma del reato di violenza sessuale intendeva raggiungere, ovvero la limitazione, in sede processuale, di tutte quelle domande a cui rischierebbe di essere sottoposta la vittima del reato per individuare la riconoscibilità del suo consenso rispetto all'atto sessuale. Personalmente ritiene poi che su ulteriori questioni possa certamente essere svolta una discussione per il miglioramento del testo. Partendo dal presupposto - condiviso peraltro in tutte le audizioni svolte - che non sia opportuno l'innalzamento della pena della reclusione prevista per il reato di cui all'articolo 609-*bis* del codice penale, potrebbe tuttavia essere oggetto di modifica la graduazione del reato di violenza sessuale laddove commesso con violenza o minaccia ovvero laddove commesso in assenza di consenso. Parimenti, ritiene possibile aprire una riflessione anche sull'attenuante per i casi di minore gravità, pur non condividendo dal punto di vista tecnico giuridico l'inserimento nella fattispecie di esempi, potendosi tuttavia ancorare la diminuzione della pena su parametri definiti. Ritiene in conclusione che la costruzione della fattispecie della violenza sessuale debba restare ancorata alla definizione di consenso del testo approvato dalla Camera dei deputati in quanto inserire il riferimento alla riconoscibilità renderebbe inutile ed anzi controproducente l'intervento normativo.

Il [PRESIDENTE](#) interviene incidentalmente per precisare che, in qualità di relatore, ha sempre ritenuto necessario rispettare l'unanimità raggiunta presso la Camera dei deputati: tutti i membri della Commissione hanno il dovere di lavorare insieme sulla definizione di un testo condiviso, attraverso una disponibilità ad individuare una formulazione della fattispecie che possa preservare la convergenza tra maggioranza ed opposizione. Il consenso va mantenuto al centro della fattispecie in una formulazione che possa raccogliere le indicazioni di natura tecnica emerse nel corso delle audizioni.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) condivide con la senatrice Rossomando l'esigenza che il testo base da adottare sia il disegno di legge n. 1715 approvato dalla Camera dei deputati. Tuttavia, è consapevole che la politica possa individuare ulteriori soluzioni ma soltanto laddove si riesca a costruire insieme un nuovo testo che possa unire le differenti sensibilità emerse nel corso del dibattito in Commissione. Senza questo lavoro comune, l'alternativa sarebbe quella di arrivare ad un testo base

della sola maggioranza, ipotesi che - anche alla luce dell'unanimità raggiunta presso l'altro ramo del Parlamento - deve essere scongiurata in relazione ad un tema così importante. Dalle audizioni è stato paventato in particolare il rischio della contrattualizzazione della dimensione affettiva. Il testo che la Commissione dovrà approvare, a suo parere, potrebbe da un lato tener conto di tale criticità e dall'altro essere complementare a quanto già statuito dalla giurisprudenza attraverso, ad esempio, l'individuazione del nucleo centrale della fattispecie di reato nell'assenza di consenso. Questa soluzione consentirebbe inoltre un riferimento più specifico all'articolo 36 della Convenzione di Istanbul e in particolare alle condizioni di contesto che devono essere considerate nel caso di violenza sessuale: tali condizioni di contesto, peraltro, potrebbero essere utilizzate processualmente sia dalla vittima che dall'autore del reato. Far riferimento all'assenza di consenso - come peraltro previsto dal disegno di legge n. 90 a sua prima firma - anziché al consenso riconoscibile, consentirebbe poi di rendere punibili anche quelle violenze consumatesi a fronte dei fenomeni di tanatosi o cosiddetto *freezing*, in cui la vittima, secondo risultanze scientifiche incontrovertibili, non è in grado di esprimere attivamente nessun dissenso: si pensi ad esempio alle violenze sessuali di gruppo, in cui la tanatosi è frequente. Condivide pertanto con il relatore la necessità di ancorare la fattispecie al consenso, ma ritiene impossibile inserire il riferimento alla riconoscibilità dello stesso, anche per tener conto delle situazioni appena citate. Quanto poi agli atti di violenza sessuale compiuti con violenza o minaccia, analogamente alla senatrice Rossomando, considera impossibile l'innalzamento ulteriore della pena ma è certamente favorevole ad una riflessione circa la possibilità di graduare la pena della reclusione in caso di assenza di consenso all'atto sessuale senza l'utilizzo di minaccia o violenza. Anche in relazione all'attenuante ai casi di minore gravità, ritiene preferibile far riferimento a parametri piuttosto che ad esempi specifici.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) ribadisce che il Gruppo di Forza Italia si affida alla sensibilità del Presidente nell'individuazione del metodo migliore per il prosieguo dei lavori sui disegni di legge. Per questo ritiene che sia preferibile che il Presidente, in qualità di relatore, proponga alla Commissione un nuovo testo unificato in quanto quello approvato dalla Camera dei deputati presenta - come evidenziato peraltro dalle audizioni svolte - numerose criticità.

Il senatore [BERRINO](#) (Fdl) giudica indispensabile per la Commissione elaborare un testo che raccolga il lavoro di approfondimento svolto. Sotto il profilo del merito, anche in relazione ai contenuti delle audizioni, ritiene che la fattispecie di cui all'articolo 609-bis debba mantenere il carattere della generalità e che sia indispensabile procedere ad una graduazione non solo delle pene ma anche dei comportamenti. In proposito, infatti, è certamente meritevole di riflessione la circostanza che la molestia sessuale o l'atto repentino ricadano nella fattispecie di cui al terzo comma.

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) ricorda che nel corso delle audizioni è stata rilevata l'esigenza di una graduazione delle pene tra i casi di violenza sessuale compiuti in assenza di consenso e quelli compiuti anche con l'utilizzo di violenza e minaccia. Analoghe criticità sono state rilevate anche con riferimento al tema della minore gravità di alcuni atti. Per questa ragione, adottare come testo base il disegno di legge n. 1715, già approvato dalla Camera, per poi modificarlo integralmente attraverso proposte emendative, non sembra essere una soluzione utile al prosieguo dell'esame. Appare invece preferibile la soluzione che vede la proposizione di un testo unificato da parte del relatore che poi sarà sottoposto - una volta assunto come testo base - alla fase emendativa ordinaria.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) pur condividendo molte osservazioni avanzate nel dibattito ed in particolare quella della senatrice Valente, ritiene tuttavia che sia importante in questa fase proporre sul piano del metodo non tanto concentrare il dibattito sugli aspetti esclusivamente procedurali ma piuttosto focalizzare l'attenzione sulla definizione di consenso. Infatti, vi sono certamente elementi su cui l'accordo tra tutte le parti politiche appare di più facile raggiungimento e vi sono elementi invece su cui sono necessari approfondimenti. Auspica pertanto che, pur in assenza della costituzione di un Comitato ristretto, vi possa essere un'intesa di massima a partire da punti condivisi dove certamente ognuno, rispetto ai disegni di legge presentati, potrà rinunciare a elementi pure importanti. In questa prospettiva, si dichiara ad esempio favorevole a eliminare gli aggettivi "libero e attuale" nella definizione di consenso eventualmente attingendo per altri profili - ed in particolare per

l'individuazione dei parametri nei casi di minore gravità - al disegno di legge a prima firma della senatrice Maiorino.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) dichiara di condividere in modo pieno quanto affermato dalla senatrice Valente, sottolineando ancora una volta che costruire il concetto di consenso a partire dal provvedimento adottato all'unanimità dalla Camera dei deputati appare indispensabile anche per valorizzare l'accordo politico raggiunto nell'altro ramo del Parlamento.

La senatrice [CAMPIONE](#) (*FdI*) esprime sincero apprezzamento per il contenuto del dibattito e per la disponibilità dimostrata, dichiarando di condividere in particolare l'intervento della senatrice Lopreiato, in quanto individua i punti su cui potrebbe trovarsi una convergenza tra tutti i Gruppi.

Il [PRESIDENTE](#), riassumendo gli esiti del dibattito odierno, esclude la possibilità di costituire un Comitato ristretto anche per l'assenza dei tempi necessari a rispettare la calendarizzazione dei provvedimenti già stabilita dalla Conferenza dei Capigruppo. Mentre nel merito su alcuni punti - ad esempio sull'individuazione di parametri in relazione alla circostanza attenuante dei casi di minore gravità ovvero sulla graduazione della pena con particolare riferimento alla violenza sessuale compiuta con violenza e minaccia - vi è una sostanziale convergenza circa l'opportunità di un miglioramento del testo, sul metodo i Gruppi di opposizione si sono espressi tutti a favore dell'adozione come testo base del disegno di legge n. 1715 approvato dalla Camera dei deputati, mentre i Gruppi di maggioranza hanno invece indicato come soluzione preferibile l'adozione di un testo unificato predisposto dal relatore. Invita pertanto i senatori a proseguire le interlocuzioni politiche per l'individuazione di punti di convergenza e a far pervenire alla Presidenza possibili opzioni per la definizione di un testo unificato. Anche alla luce del calendario dei lavori dell'Assemblea una decisione sul punto sarà assunta a partire dalla prossima settimana.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(1694) Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 7 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto della rinuncia ad intervenire in discussione generale, propone di fissare per giovedì 22 gennaio, alle ore 14, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1506) DAMIANI e altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di furto d'auto**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) chiede se vi siano iscritti a parlare in discussione generale.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), invitando la Commissione a valutare l'opportunità di effettuare un breve ciclo di audizioni per approfondire alcuni profili specifici.

Il [PRESIDENTE](#), apprezzate le circostanze, propone l'effettuazione di un ciclo di audizioni particolarmente breve e di natura eminentemente tecnica e invita i Gruppi a far pervenire eventuali proposte di audizione entro la giornata di mercoledì 21 gennaio, alle ore 12.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

## 1.3.2.1.3. 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 355(pom.) del 20/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2<sup>a</sup> Commissione permanente  
(GIUSTIZIA)  
MARTEDÌ 20 GENNAIO 2026  
355<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

BONGIORNO

*Intervengono il vice ministro della giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato del medesimo Dicastero Delmastro Delle Vedove.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1635) Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcolodipendenti**

(Discussione e rinvio)

Il senatore RASTRELLI (FdI), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, di iniziativa governativa. L'intervento normativo è finalizzato a raggiungere due obiettivi: da un lato, ampliare la platea di soggetti, condannati ad una pena detentiva e con condizione accertata di tossicodipendenza o alcolodipendenza, che possono accedere a programmi di trattamento, disintossicazione e recupero al di fuori delle strutture penitenziarie; dall'altro, decongestionare queste ultime dal costante sovraffollamento, sì da soddisfare sia le esigenze di recupero e reinserimento sociale dei condannati sia condizioni di permanenza migliori per la restante popolazione detenuta. L'articolo 1 introduce nel Testo unico sugli stupefacenti i due nuovi articoli 94-ter e 94-quater, rispettivamente in materia di detenzione domiciliare e di definizione anticipata del processo con riguardo alle persone tossicodipendenti o alcolodipendenti. Il nuovo articolo 94-ter del Testo unico sugli stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990) prevede che il regime di detenzione domiciliare trovi applicazione con riguardo a soggetti tossicodipendenti o alcolodipendenti, che debbano espiare una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a otto anni o a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis della legge sull'Ordinamento penitenziario. L'interessato può quindi chiedere, in ogni momento, di essere ammesso alla detenzione domiciliare presso una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 dello stesso Testo unico sugli stupefacenti, sulla base di un programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale. La disposizione prevede che tale beneficio non possa essere concesso per più di una volta (comma 1). La domanda di accesso alla misura alternativa deve indicare la volontà del richiedente di proseguire o intraprendere un programma terapeutico residenziale presso una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dall'articolo 116 del Testo unico sugli stupefacenti e deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dall'indicazione della correlazione tra la tossicodipendenza o l'alcolodipendenza e il reato e dal programma terapeutico residenziale finalizzato al recupero del condannato e la valutazione relativa all'accertamento della effettiva e attuale condizione di tossicodipendenza o alcolodipendenza, nonché all'idoneità del programma terapeutico al recupero del condannato, con l'indicazione della relativa procedura di accertamento. In caso di richiesta di prosecuzione di programma terapeutico già in corso, alla domanda deve essere allegata, altresì, la valutazione sull'andamento del programma e sulla sua idoneità ai fini del recupero e della

risocializzazione del condannato, avuto anche riguardo a condizioni di comorbidità psichiatrica e tossicologica (comma 2). Al fine di elaborare linee guida relative ai metodi di accertamento delle condizioni di dipendenza, alla valutazione del carattere effettivo ed attuale delle stesse, alla idoneità del programma terapeutico residenziale, nonché per assicurarne l'uniforme applicazione a livello nazionale è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro della salute, una commissione centrale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze. La composizione della commissione e le modalità di funzionamento sono demandate a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro della salute, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, sentita la Conferenza Unificata. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per le valutazioni richieste ai sensi del comma 2 le competenti unità dei servizi pubblici per le tossicodipendenze operano in composizione integrata da un funzionario incaricato dall'Ufficio esecuzione penale esterna competente per territorio e da un componente incaricato dal provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria (comma 3). Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico residenziale deve trasmettere al servizio pubblico per le dipendenze competente per territorio e all'ufficio locale di esecuzione penale esterna una relazione semestrale circa l'esecuzione del programma e - analogamente a quanto previsto in tema di misure alternative - deve segnalare in ogni momento all'autorità giudiziaria le eventuali violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma, anche ai fini della revoca del regime di detenzione domiciliare. Al termine del programma, anche per rinuncia da parte della persona ad esso sottoposta, l'ufficio locale di esecuzione penale esterna trasmette all'autorità giudiziaria una relazione finale (comma 4). In caso di esito negativo del programma terapeutico il tribunale di sorveglianza revoca il regime di detenzione domiciliare. La revoca è altresì disposta nei casi di cui all'articolo 47-ter, commi 6 e 9, della legge n. 354 del 1975, ossia nel caso di comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni dettate tale da risultare incompatibile con la prosecuzione della misura, ovvero in caso di condanna per evasione dal regime domiciliare. Significativamente, nel caso di revoca per tali violazioni, la pena residua non può essere sostituita con altra misura (comma 5). In caso di conclusione positiva del programma terapeutico, il magistrato di sorveglianza, previa rideterminazione delle prescrizioni, ai fini del reinserimento sociale, può disporre l'affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare anche quando la pena residua, pur se determinata ai sensi dell'articolo 663 del codice di procedura penale, supera quelle previste, rispettivamente, dagli articoli 47 e 47-ter della legge n. 354 del 1975, sempre che non siano superati i limiti di pena indicati nel comma 1, aumentati della metà, ovvero di un quarto ove si tratti di titolo esecutivo comprendente un reato di cui all'articolo 4-bis della legge sull'Ordinamento penitenziario (comma 6). In altri termini (come chiarisce la relazione tecnica) il magistrato di sorveglianza può disporre l'affidamento in prova o la detenzione domiciliare come misure alternative alla detenzione applicabili a livello ordinario, anche se la pena residua supera i limiti previsti dalle disposizioni vigenti (artt. 47 e 47-ter della legge 354/1975), così da favorire il reinserimento sociale dei detenuti e di ridurre il rischio di recidiva. Il comma 7 del nuovo articolo 94-ter del Testo unico sugli stupefacenti, prevede, in chiusura e in funzione di completamento residuale della disciplina e previa valutazione di compatibilità, che, per quanto non diversamente disposto, si applichino l'articolo 94 del Testo unico sugli stupefacenti (affidamento in prova per i tossicodipendenti e alcoldipendenti) e l'articolo 47-ter della legge n. 354 del 1975 (detenzione domiciliare). Il nuovo articolo 94-quater, introdotto nel Testo unico sugli stupefacenti, sempre dall'articolo 1, comma 1, disciplina una forma di definizione anticipata del procedimento basata sull'applicazione della pena su richiesta per gli imputati tossicodipendenti o alcoldipendenti, strettamente connessa al riconoscimento della possibilità di detenzione domiciliare presso strutture private autorizzate ai fini dello svolgimento di programmi di recupero di cui all'illustrato articolo 94-ter. Si tratta di un nuovo procedimento modellato sull'istituto del patteggiamento, di cui al titolo II del libro VI del codice di procedura penale, ma dal quale tuttavia si differenzia per alcune caratteristiche fondamentali quali: l'applicabilità ai soli imputati

tossicodipendenti o alcolodipendenti (per potervi accedere è infatti richiesta non solo la correlazione tra la tossicodipendenza e l'alcolodipendenza e il reato commesso, ma anche che la situazione di tossicodipendenza e alcolodipendenza sia effettiva e attuale); la proponibilità della richiesta da parte del solo imputato; l'innalzamento della pena detentiva concordata applicabile (che può giungere fino a 8 anni a fronte dei 5 previsti dall'articolo 444 del codice di procedura penale); l'assenza del meccanismo di riduzione fino ad un terzo della pena; la modalità di esecuzione, consistente nella detenzione domiciliare presso apposite strutture nelle quali seguire uno specifico programma terapeutico di riabilitazione. Nello specifico, il primo dei tre commi di cui si compone l'articolo prevede che l'imputato tossicodipendente o alcolodipendente possa avanzare al giudice una richiesta per l'applicazione di una pena detentiva che, sola o congiunta a pena pecuniaria e tenuto conto delle circostanze, non sia superiore a: 8 anni; 4 anni se si procede per uno dei reati cosiddetti "ostativi" di cui all'articolo 4-bis della legge sull'Ordinamento penitenziario; 2 anni se si procede per uno dei reati di cui all'articolo 444, comma 1-bis del codice di procedura penale, ovvero se l'imputato è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza o se la pena sia il risultato di un aumento di pena obbligatorio per recidiva cosiddetta reiterata ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale. La richiesta si fonda sulla dichiarazione dell'imputato di voler intraprendere o proseguire un programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale in una struttura privata autorizzata, dichiarazione che va allegata, a pena di inammissibilità, alla richiesta di applicazione della pena. La procedura prevede quindi che il giudice, se ritiene ammissibile la richiesta, conceda all'imputato 60 giorni di tempo per produrre la documentazione relativa al programma terapeutico, di cui al già illustrato comma 2 dell'articolo 94-ter. Durante tale periodo sono sospesi i termini di durata della custodia cautelare. Il giudice applica quindi la pena concordata se: non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 del codice di procedura penale; il pubblico ministero ha espresso il proprio consenso alla richiesta; ricorrono i presupposti dell'art. 444, comma 2, del codice di procedura penale; la misura richiesta risulta adeguata; sussistono i presupposti indicati dall'articolo 94-ter per l'accoglimento della domanda.

L'esecuzione della pena viene contestualmente autorizzata dal giudice secondo le modalità indicate nel programma terapeutico residenziale, allegato alla sentenza insieme alla documentazione prodotta all'atto della presentazione della richiesta. L'ultimo periodo del comma 1 prevede l'applicazione, ove compatibili con il procedimento introdotto dall'articolo 94-quater, di altre disposizioni in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti, di cui al titolo II del libro VI del codice di procedura penale. Il comma 2 dispone in ordine all'esecuzione della pena applicata su richiesta al fine di consentire l'inizio o la prosecuzione di un programma di riabilitazione. A tale scopo, il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione della pena e il decreto di sospensione della stessa, trasmettendole al magistrato di sorveglianza unitamente alla sentenza, con l'allegato programma terapeutico. Il magistrato di sorveglianza dà corso all'applicazione della detenzione domiciliare entro 45 giorni. Se non sopravvengono ragioni ostative all'applicazione della misura che ne determinino la revoca da parte del magistrato di sorveglianza, quest'ultimo applica la detenzione domiciliare speciale con ordinanza, impugnabile entro il termine di 10 giorni di fronte al tribunale di sorveglianza. Sono legittimati all'impugnazione il pubblico ministero, l'interessato e il suo difensore, cui l'ordinanza deve essere comunicata o notificata senza ritardo. Il provvedimento del tribunale di sorveglianza, tempestivamente notificato alle parti e ai difensori, è ricorribile per cassazione dai medesimi soggetti. Infine, il comma 3 consente anche all'imputato tossicodipendente o alcolodipendente sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari, in occasione della pronuncia di una sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, di richiedere al giudice che la pena medesima venga eseguita con detenzione domiciliare presso una struttura autorizzata al fine di seguire un programma terapeutico di riabilitazione ai sensi dell'articolo 94-ter, ove ne ricorrano i presupposti. Se vi è l'autorizzazione del giudice, l'esecuzione avviene secondo le modalità descritte al comma 2. L'articolo 2, che si compone di un unico comma, novella l'articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale, al fine di rendere applicabile l'istituto della sospensione dell'ordine di esecuzione ai casi in cui ricorrano i presupposti

per richiedere la nuova misura alternativa prevista dall'articolo 94-*ter* del Testo unico sugli stupefacenti. Nel dettaglio, la lettera *a*) introduce, quale ulteriore ipotesi di sospensione dell'ordine di esecuzione, il caso in cui la pena detentiva da eseguire non sia superiore ad otto anni, anche se residuo di maggiore pena, come previsto ai fini dell'accesso alla detenzione domiciliare di cui al nuovo articolo 94-*ter* del Testo unico sugli stupefacenti. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1 del provvedimento in esame, la misura alternativa prevista dal nuovo articolo 94-*ter* del Testo unico sugli stupefacenti trova applicazione, oltretutto nei casi di pena, anche residua o congiunta a pena pecuniaria, non superiore a otto anni, altresì nelle ipotesi di pena non superiore a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente un reato contenuto nell'elenco previsto dall'articolo 4-*bis* della legge sull'Ordinamento penitenziario, mentre con riferimento a tali delitti, il comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale esclude la possibilità di sospendere l'ordine di esecuzione. Conseguentemente, la lettera *b*) inserisce la nuova misura alternativa della detenzione domiciliare di cui all'articolo 94-*ter* nell'elenco delle misure che possono essere richieste dal condannato destinatario del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione. Infine, la lettera *c*) aggiunge un ultimo periodo al comma 5 dell'articolo 656 del codice di procedura penale. La nuova disposizione stabilisce che, nei casi disciplinati dall'articolo 94-*ter* del Testo unico stupefacenti, il magistrato di sorveglianza, al quale il pubblico ministero deve trasmettere senza ritardo l'ordine di esecuzione, il decreto di sospensione e il programma, deve provvedere entro 45 giorni all'eventuale applicazione della misura. L'articolo 3 dispone che l'istanza per l'applicazione della pena su richiesta dell'imputato tossicodipendente o alcoldipendente al fine di intraprendere o proseguire un programma terapeutico di riabilitazione, prevista dall'articolo 94-*quater* del Testo unico degli stupefacenti, come introdotto dall'articolo 1 del provvedimento in esame, possa essere presentata in tutti i procedimenti e i processi pendenti alla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, ad eccezione di quelli in cui sia stata pronunciata sentenza di primo grado. Sono legittimati a formulare la richiesta l'imputato o il suo difensore, che deve essere munito di procura speciale. Con riguardo alle tempistiche, la richiesta deve essere presentata nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame. Ciò vale anche per i processi penali in corso di dibattimento per i quali siano già decorsi i termini stabiliti dall'articolo 446, comma 1, del codice di procedura penale. Per consentire all'imputato che abbia fornito elementi di prova relativi al proprio stato di tossicodipendenza o alcoldipendenza di valutare l'opportunità di formulare la richiesta di applicazione della misura di cui al nuovo articolo 94-*quater* del Testo unico sugli stupefacenti, il dibattimento è sospeso per un periodo non inferiore a 45 giorni, su istanza dell'imputato medesimo. Durante il periodo di sospensione del dibattimento, sono sospesi altresì i termini di prescrizione e quelli di durata della custodia cautelare. L'articolo 4, conseguentemente alle previsioni di cui all'articolo 5, di cui si dirà in seguito, dispone l'abrogazione del comma 6-*bis* dell'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 (recante "Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia"). L'abrogando comma 6-*bis* autorizza una spesa massima di 5 milioni di euro a decorrere dal 2024 al fine di: ampliare le opportunità di accesso dei detenuti tossicodipendenti alle strutture sanitarie pubbliche o a strutture private accreditate; incrementare il contingente annuo dei posti disponibili nelle predette strutture nonché di potenziare i servizi per le dipendenze presso gli istituti penitenziari a custodia attenuata per tossicodipendenti. L'articolo 5, al comma 1, reca uno stanziamento - comprensivo delle risorse derivanti dall'intervento abrogativo di cui al precedente articolo 4, comma 1 - per l'attuazione delle disposizioni del disegno di legge e provvede alla copertura del corrispondente onere finanziario. Lo stanziamento è costituito da un fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, con una dotazione annua pari a 19.436.250 euro annui, a decorrere dall'anno 2026. Tali risorse sono ripartite tra le regioni con decreti ministeriali, emanati secondo la procedura richiamata dal comma 2 del presente articolo 5. Il successivo comma 3 prevede che il Ministero della salute svolga il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse del fondo summenzionato, al fine di garantire che gli oneri effettivi in oggetto non eccedano la dotazione del medesimo fondo. Il comma 4 pone le clausole generali di invarianza finanziaria, fatte salve le previsioni di cui al precedente comma 1. Il comma 5, infine, prevede che le disposizioni di cui al presente provvedimento legislativo entrino in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FI-BP-PPE*) sottolinea che quello in discussione è certamente uno dei provvedimenti più importanti della legislatura perché interviene in un settore che, per la sua complessità, ha bisogno di essere aggiornato e continuamente monitorato. Auspica pertanto che il provvedimento possa essere approvato nel più breve tempo possibile in quanto molto atteso. Dopo aver ringraziato il relatore per la puntualità dell'illustrazione dei numerosi aspetti che il provvedimento affronta, ritiene opportuno che nel corso dell'esame siano affrontati anche tutti i temi relativi al raccordo e alla sincronizzazione di tutte le amministrazioni e di tutti gli operatori coinvolti nel problema delle tossicodipendenze e di alcoldipendenze, in particolare per quanto riguarda i detenuti. Rimarca infine come questo disegno di legge, che ha già creato grandi aspettative, si possa rivelare utile sia a mitigare il sovraffollamento carcerario, sia soprattutto ad offrire un percorso migliore che consenta l'uscita dalle dipendenze.

La senatrice [CUCCHI](#) (*Misto-AVS*) sottolinea che la buona notizia legata al provvedimento è che i detenuti per ragioni di tossicodipendenza possano accedere a specifiche misure alternative alla detenzione. Ritiene tuttavia che il Governo sia ampiamente consapevole che non è certo questa la strada per risolvere il problema del sovraffollamento carcerario. Innanzitutto perché i 500 posti che sono previsti dal provvedimento per scontare la pena fuori dal carcere in strutture di comunità sono molto pochi rispetto all'alta percentuale della popolazione carceraria affetta da dipendenze. Chiede pertanto alcuni chiarimenti al Governo innanzitutto per sapere se si ritengano sufficienti i 500 posti messi a disposizione per poter scontare pene alternative al carcere e soprattutto se siano sufficienti gli investimenti previsti a questo fine. Chiede inoltre di sapere se il Governo abbia già un'idea di come saranno gestite le comunità terapeutiche che accoglieranno i detenuti. Quelle attualmente esistenti, infatti, sono spesso strutture aperte ma non dedicate alla popolazione carceraria. Esprime pertanto la preoccupazione che l'inserimento di detenuti accompagnati dal personale del Ministero della giustizia in strutture finalizzate alla socializzazione ed il reinserimento di persone affette da dipendenze possa peggiorare la situazione complessiva di queste comunità e vanificare le loro finalità.

La senatrice [CAMPIONE](#) (*FdI*) esprime apprezzamento per un provvedimento di pregio che si pone due obiettivi importanti, ovvero il recupero delle persone affette da dipendenze e l'introduzione di politiche di contrasto al sovraffollamento carcerario. Sottolinea peraltro come, nell'attuazione del disegno di legge, sarà fondamentale la fase del monitoraggio della persona affetta da dipendenza affidata in prova presso strutture specifiche per il recupero: significativa, al riguardo, è la previsione del disegno di legge che prevede la revoca della misura in caso di particolari circostanze.

Il [PRESIDENTE](#) assicura la senatrice Cucchi che il Governo approfondirà le questioni poste nel suo intervento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(1694) Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 13 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la senatrice Stefani, relatrice, aveva illustrato il provvedimento e che giovedì 22, alle ore 14, scade il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

La relatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) interviene incidentalmente per sottolineare come il disegno di legge in esame affronti il tema degli affidi limitatamente al profilo dell'istituzione di un registro nazionale. Tuttavia, la questione della regolamentazione dell'affido è certamente meritevole di una più ampia riflessione; al riguardo sottolinea che sono stati assegnati alla Commissione numerosi disegni di legge che toccano l'istituto dell'affido in via generale, di cui chiederà l'avvio dell'esame in un prossimo ufficio di Presidenza. Auspica infine che il tema dell'istituzione del registro nazionale possa trovare un rapido accoglimento da parte della Commissione.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) dichiara di concordare pienamente con quanto proposto dalla senatrice Stefani poiché il disegno di legge in discussione tocca un aspetto molto parziale del tema dell'affido dei minori sul quale invece la Commissione dovrebbe aprire un *focus* più specifico in ordine

alle numerose situazioni in cui questo istituto è applicato. Apprezza pertanto la proposta della relatrice di affrontare la questione in un apposito Ufficio di Presidenza. In via generale, infatti, occorrerebbe approfondire sia le differenti tipologie di affidamento - è certamente diverso il caso degli affidi per mancanza di risorse economiche da quelli originati da fenomeni di violenza familiare e domestica - sia le modalità di formazione degli operatori coinvolti - magistrati, avvocati, assistenti sociali - in quanto la preparazione specifica è fondamentale per riuscire a cogliere le necessità sottese all'utilizzo dell'istituto.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) si associa alle considerazioni svolte dalle senatrici Stefani e Lopreiato: il tema degli affidi - anche alla luce del più recente caso di cronaca della cosiddetta famiglia nel bosco - è all'attenzione dell'opinione pubblica e necessita pertanto di un approfondimento da parte del legislatore. Sarebbe ad esempio utile svolgere un'adeguata attività istruttoria attraverso un'indagine conoscitiva sul tema.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che - fermo restando l'esame in tempi rapidi del disegno di legge in titolo - in un prossimo Ufficio di Presidenza saranno valutate tutte le richieste di approfondimento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(1715) Deputato Laura BOLDRINI e altri. - Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso**, approvato dalla Camera dei deputati

**(90) Valeria VALENTE e altri. - Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale**

**(1716) Ilaria CUCCHI e altri. - Introduzione del principio del consenso libero, esplicito e revocabile in materia sessuale**

**(1717) Dafne MUSOLINO. - Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso**

**(1743) Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche dell'articolo 609-bis del codice penale, in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso, e all'articolo 609-ter, in materia di circostanze aggravanti, nonché introduzione dell'articolo 609-ter.1, in materia di molestie sessuali** (Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 13 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) informa che in qualità di relatore sta procedendo all'elaborazione di un testo che recepisce i suggerimenti di tutte le parti politiche. Peraltro si dichiara disponibile all'accoglimento di ulteriori indicazioni, sottolineando tuttavia la necessità che la Commissione concluda l'esame dei provvedimenti in tempo utile rispetto alla loro calendarizzazione per l'Assemblea.

Il senatore [BERRINO](#) (FdI) chiede la possibilità di un brevissimo rinvio per poter procedere ad una riflessione interna al suo Gruppo sulle ulteriori indicazioni da fornire al relatore rispetto alla predisposizione di un testo.

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) si unisce alla richiesta del senatore Berrino sottolineando come un tema così complesso necessiti di un momento ulteriore di riflessione attraverso un confronto sia all'interno della stessa maggioranza, sia tra maggioranza e opposizione. L'obiettivo comune deve essere quello di lavorare insieme per superare le criticità del testo approvato dalla Camera dei deputati.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) fa presente che si sono svolti alcuni incontri informali tra i Gruppi, e che i suggerimenti emersi in quella sede possono rappresentare certamente un buon punto di partenza.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che in qualità di relatore ha tutto l'interesse - come ribadito in più occasioni - a formulare un testo che raccolga tutti i suggerimenti pervenuti. Auspica pertanto il prosieguo delle interlocuzioni tra i Gruppi, al fine di poter pervenire al più presto all'elaborazione di una proposta condivisa.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

## 1.3.2.1.4. 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 360(ant.) del 29/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2<sup>a</sup> Commissione permanente  
(GIUSTIZIA)  
GIOVEDÌ 29 GENNAIO 2026  
360<sup>a</sup> Seduta  
*Presidenza del Vice Presidente*  
[SISLER](#)

*Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.*

*La seduta inizia alle ore 9,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1505) ZANETTIN e altri. - Modifiche al codice di procedura penale, al codice penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di indagini informatiche**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sul provvedimento in esame si è concluso il ciclo di audizioni previsto. Dichiarando quindi aperta la discussione generale e chiede se vi siano interventi.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) chiede di poter intervenire in una prossima seduta al fine di poter approfondire i contributi emersi nel corso delle audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1694) Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 20 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che alla scadenza del termine sono stati presentati 36 emendamenti e 4 ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna. Informa altresì che sono pervenuti i pareri sul testo della 1a, 5a e 10a Commissione. Chiede quindi se i presentatori intendano illustrare gli emendamenti presentati.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) illustra il complesso degli emendamenti presentati dal suo Gruppo al disegno di legge, diretti ad introdurre nel provvedimento i miglioramenti necessari per realizzare ulteriori obiettivi in materia di affidi. Come rilevato infatti nel corso della discussione generale, il tema degli affidi presenta una serie di criticità che il disegno di legge in esame non affronta, rischiando di rappresentare un'occasione persa per il legislatore. Uno dei nodi più problematici in relazione al tema degli affidamenti è rappresentato dagli affidi che si protraggono per un periodo di tempo molto lungo, tale da configurare una sorta di adozione. Un ulteriore aspetto critico risiede invece nella necessità di tenere conto dei diversi casi di affido e delle ragioni che lo hanno determinato: come già sottolineato, infatti, il caso di un affido disposto in ragione di violenza domestica all'interno del nucleo familiare è certamente diverso da quello disposto in ragione di difficoltà economiche della famiglia di origine. Più in generale, in questo ambito risulta essenziale investire nella formazione di tutti gli operatori - avvocati, magistrati, assistenti sociali - coinvolti nei procedimenti di affido di minori. Poiché infatti si tratta di un settore particolare relativo alla tutela dei minori reclama una sensibilità specifica ed una preparazione che consenta ai soggetti coinvolti di mettere al centro del procedimento il minore e la

tutela del suo interesse superiore. Per questa ragione, ad esempio, con l'emendamento 1.21 si propone l'istituzione di un fondo per la formazione obbligatoria in materia di tutela dei minori in affidamento. Invita in conclusione la relatrice ed il rappresentante del Governo ad accogliere le proposte emendative presentate dal suo Gruppo al fine di introdurre nel disegno di legge degli interventi più incisivi, che consentano di superare davvero le criticità del sistema degli affidi.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 10.*

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

### N. [1694](#)

#### Art. 1

##### 1.1

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: «in coerenza» inserire le seguenti: «con il dispositivo dell'articolo 31 della Costituzione e».*

##### 1.2

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: «legge 27 maggio 1991, n. 176,» inserire le seguenti : «nonché con le disposizioni di cui all'articolo 315-bis del codice civile,».*

##### 1.3

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: «legge 27 maggio 1991, n. 176», inserire le seguenti: «nonché con le disposizioni di cui all'articolo 315-bis del codice civile,».*

##### 1.4

[Lopreiato](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 5-ter», apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sostituire le parole: «degli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati» con le seguenti: «delle strutture pubbliche e private di collocazione di minorenni, comunque denominate» e le parole: «presso istituti» con le seguenti: «fuori dalla famiglia»;*

*b) al comma 2, sostituire le parole: «ciascun istituto di assistenza pubblico o privato, comunque denominato» con le seguenti: «ciascuna struttura pubblica o privata di collocazione di minorenni, comunque denominata» e, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «degli istituti» con le seguenti: «delle strutture».*

##### 1.5

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 5-ter», comma 1, sostituire le parole: «e ridurre situazioni di collocamento improprio» fino alla fine del comma con le seguenti: «le situazioni di collocamento nelle strutture o nelle famiglie affidatarie, con riduzione dei tempi di permanenza dei minori nelle stesse».*

##### 1.6

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 5-ter», comma 1, sostituire le parole: «improprio presso istituti» fino alla fine del comma con le seguenti: «nelle strutture o nelle famiglie affidatarie, con riduzione dei tempi di permanenza dei minori nelle stesse.»*

##### 1.7

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 5-ter», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tra i casi di collocamento improprio vanno compresi i casi le cui motivazioni esulano dalle ragioni richieste per legge, ivi comprese le ipotesi di affidamento di minori fondate su mere difficoltà economiche della famiglia di origine.»*

*Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Per il sostegno alle famiglie di origine in difficoltà finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso articolo 5-ter, comma 1, secondo periodo, è istituito un apposito fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro presso il bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione della presente disposizione.»*

### 1.8

[Lopreiato](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 5-ter », comma 2, sostituire le parola da: «su base provinciale» fino alle parole: «degli istituti di assistenza,» con le seguenti: «il numero dei minori collocati, nel territorio nazionale e con specificazione della ripartizione secondo i territori di afferenza dei distretti di corte di appello, in ciascuna struttura di collocazione pubblica o privata ovvero in ciascuna comunità di tipo familiare, la denominazione delle stesse strutture e comunità nonché il numero delle famiglie, delle comunità di tipo familiare e delle strutture di collocazione».*

### 1.9

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 5-ter», comma 2, dopo le parole: «su base provinciale» inserire le seguenti: «, suddivisi per anni,»*

*Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9-bis» apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sopprimere le parole: «e ciascun tribunale ordinario»;*

*b) al comma 2, sopprimere le lettere c) ed e).*

### 1.10

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 5-ter», comma 3, dopo le parole: «acquisisce periodicamente» inserire le seguenti: «dalle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni,».*

### 1.11

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 5-ter», comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole: «enti locali» inserire le seguenti: «, in regime di interoperabilità»;*

*b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di ridurre gli oneri e gli adempimenti amministrativi, i dati di cui al comma 2 già disponibili alle amministrazioni centrali non vengono nuovamente richiesti a regioni ed enti locali.»*

### 1.12

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 5-ter», comma 4, sostituire le parole: «previo parere della» con le seguenti: «previa intesa con la».*

### 1.13

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 5-ter», comma 4, sostituire le parole: «previo parere della» con le seguenti: «previa intesa con la».*

#### **1.14**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9-bis», comma 1, sopprimere le parole: «e ciascun tribunale ordinario».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso:*

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Il registro di cui al comma 1 è suddiviso in sezioni definite in base ai:*

a) collocamenti disposti ai sensi del presente titolo;

b) collocamenti disposti ai sensi degli articoli 330, 333 e 403 del codice civile, ove confluiscono tutte le ipotesi di affidamento in presenza di condizioni di fragilità delle famiglie di origine che possono procurare pregiudizio per il minore, caratterizzate dalla necessità di adottare misure di sostegno per le famiglie per cercare di ripristinare la convivenza ove possibile, ovvero di procedere con l'eventuale adozione del minore;

c) collocamenti relativi ai minori stranieri non accompagnati, nella quale confluiscono i dati relativi a minori che sono presenti sul territorio italiano in assenza dei genitori, e per i quali devono essere previste misure di sostegno specifiche;

d) collocamenti relativi ai minori inseriti in strutture ai sensi del numero 4 del comma 4 dell'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, in comunità educative con il fine di attuare una loro rieducazione in presenza di condotte problematiche che ne evidenzino il profondo disagio.

b) *sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Nel registro di cui al comma 1, sono annotati:*

a) la data e gli estremi del provvedimento relativo al minore in collocazione protetta;

b) la data e gli estremi dei provvedimenti che autorizzano il minore agli incontri, anche in forma protetta, con i familiari dello stesso.»

#### **1.15**

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9-bis», comma 1, sopprimere le parole: «e ciascun tribunale ordinario».*

#### **1.16**

[Lopreiato](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9-bis» apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «istituti di assistenza pubblici o privati, comunque denominati» con le seguenti: «strutture pubbliche o private di collocazione di minorenni, comunque denominate»;*

b) *al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «un istituto di assistenza pubblico o privato, comunque denominato» con le seguenti: «una struttura pubblica o privata di collocazione di minorenni, comunque denominata» e sostituire le parole: «l'istituto di assistenza pubblico o privato, comunque denominato» con le seguenti: «la struttura pubblica o privata di collocazione di minorenni, comunque denominata».*

### 1.17

#### [Lopreiato](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9-bis », comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «se il provvedimento medesimo sia stato adottato» fino alla fine della lettera con le seguenti: «in applicazione di quale norma è stato adottato il provvedimento.».*

### 1.18

#### [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9-bis», comma 2, lettera f), dopo le parole: «bisogni speciali» aggiungere le seguenti: «e specifici».*

### 1.19

#### [Lopreiato](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9-bis », comma 2, dopo la lettera f) aggiungere, in fine, le seguenti:*

*«f-bis) la durata prevista della collocazione, così come individuata nel provvedimento;*

*f-ter) la sintesi dei contenuti del progetto di assistenza, così come individuati, riassunti o richiamati nel provvedimento;*

*f-quater) l'eventuale superamento della durata prevista nel provvedimento;*

*f-quinquies) l'eventuale proposizione di istanze per la corretta attuazione del provvedimento, del progetto di assistenza e delle disposizioni sulla frequentazione tra il minore e i suoi genitori e familiari.»*

### 1.20

#### [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9-bis», comma 4, primo periodo, sopprimere le parole «alle richieste e».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Le procure per i minorenni comunicano al Dipartimento di giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia i soli dati numerici relativi alle richieste di allontanamento di un minore dai genitori o da altri soggetti sopra indicati».*

### 1.21

#### [Lopreiato](#)

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:*

*b-bis) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Fondo per la formazione obbligatoria in materia di tutela dei minori in affidamento)*

1. In ragione della vulnerabilità dei destinatari e della complessità del sistema di tutela che coinvolge diversi attori, al fine ultimo di garantire in concreto l'attuazione del principio del superiore interesse del minore e il diritto a vivere e a crescere in una famiglia, è istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia un Fondo destinato al finanziamento della formazione obbligatoria per i magistrati requiranti e giudicanti, nonché per gli avvocati, e tutto il personale delle forze dell'ordine estesa anche alla materia della tutela dei minori in affidamento, con una dotazione pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

*Conseguentemente all'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui*

all'articolo 1, comma 1, lettera *b*-bis), è autorizzata la spesa di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

*b) al comma 3, sostituire le parole: «e 2» con le seguenti: «, 2 e 2-bis)».*

## 1.22

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«*b*-bis) all'articolo 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici previsti per i genitori biologici per il periodo in cui il minore conviva con gli stessi.";

2) il comma 2 è soppresso;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano determinano le condizioni e le modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche ed è fatto divieto introdurre limitazioni basate solo sulle capacità economiche degli affidatari."».

## 1.23

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«*1-bis*. Per le finalità di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche in ottemperanza alle Linee di indirizzo per l'affidamento familiare e Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali del 2024, nonché delle programmazioni nazionali, tra cui il Piano nazionale di azione della Garanzia Infanzia, il PNRR, il 5° Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva e il Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione, provvede, al fine di promuovere la cultura dell'affidamento e di migliorare le competenze degli operatori:

a) all'erogazione di servizi di supporto alle famiglie affidatarie, incluse forme di sostegno sociale, di supporto educativo, di mediazione linguistica, per rispondere ai bisogni specifici dei minori e dei nuclei familiari;

b) all'adozione di misure di supporto economico strutturate ed omogenee su tutto il territorio nazionale, anche tramite la destinazione di apposite risorse, in modo da non creare disparità tra le regioni nonché di supportare le famiglie affidatarie, con particolare attenzione alle famiglie di origine in gravi difficoltà economiche;

c) alla promozione e al riconoscimento di forme di reti territoriali di famiglie affidatarie, con spazi di ascolto e condivisione di esperienze, al fine di contribuire a ridurre il rischio di isolamento e difficoltà nella gestione dell'affidamento;

d) ad adottare strumenti uniformi di valutazione dell'idoneità delle famiglie affidatarie e del benessere dei minorenni accolti al fine di contribuire a migliorare la qualità degli interventi e a garantire un monitoraggio più efficace;

e) a garantire l'applicazione delle nuove «Linee di indirizzo per l'affidamento familiare e Linee di indirizzo per l'accoglienza nei Servizi residenziali per minorenni» in tutte le regioni affinché non ci siano differenze di trattamento nella tutela su base territoriale e sia garantito il principio di non

discriminazione;

f) a predisporre misure volte a promuovere il ricongiungimento familiare, il ritorno nella famiglia di origine e la capacità di creare relazioni sociali protettive, che costituiscono il fine ultimo dell'affidamento familiare;

g) ad adottare criteri chiari per la segnalazione e la gestione di situazioni improprie e il coordinamento con il Sistema informativo minori (SIM) che dovrebbe essere integrato nel meccanismo di monitoraggio per ridurre dispersione dati e violazioni della privacy.»

#### 1.0.1

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Introduzione dell'articolo 317-ter del codice civile, in materia di provvedimenti riguardo ai figli nei casi di violenza di genere o domestica)*

1. Dopo l'articolo 317 del codice civile è inserito il seguente:

#### **«Art. 317-ter.**

*(Provvedimenti riguardo ai figli nei casi di violenza di genere o domestica)*

Il provvedimento di affidamento, anche temporaneo, di un minore, nei casi di violenza di genere o domestica, è emanato nel rispetto dei principi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77.

Nei casi di allegazioni di violenza, il giudice, anche d'ufficio, dispone l'immediata sospensione del diritto di visita del genitore violento e, previo e immediato coordinamento con le altre autorità giudiziarie anche inquirenti, assume misure di protezione e dispone l'affidamento temporaneo del minore all'altro genitore, o, nel caso d'impossibilità, ai parenti di questo entro il quarto grado.

Il minore non è affidato, neanche temporaneamente, a soggetti terzi, pubblici o privati, diversi dai parenti entro il quarto grado, con l'esclusione di casi caratterizzati da eccezionalità, oggetto di accertamento, anche incidentale e non delegabile, da parte del giudice.

Nelle ipotesi di cui al terzo comma, il giudice accerta che l'affido sia disposto in favore di soggetti terzi, pubblici o privati, in possesso di documentata esperienza e formazione in materia di violenza di genere o domestica e contro i minori.

I soggetti terzi affidatari assumono tutte le responsabilità genitoriali, ivi compresi gli obblighi di protezione del minore, rispondendo, per tutto il tempo nel quale il minore è loro affidato, della sua sicurezza ed integrità psicofisica, e sono altresì tenuti ad attivare ogni azione di prevenzione e protezione del minore medesimo.

Nelle ipotesi in cui il genitore violento non svolga un percorso di rieducazione valutato con esito positivo personalmente dal giudice gli è interdetta ogni forma di incontro col minore, anche in modalità protetta. Nei casi di svolgimento del percorso rieducativo con esito positivo, i soggetti incaricati di organizzare i predetti incontri garantiscono la protezione, la sicurezza ed il benessere psicofisico dei minori e sono responsabili, unitamente all'ente di appartenenza, di eventuali condotte omissive, negligenti e imprudenti.

Contro il provvedimento di affidamento temporaneo si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello nel termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione o dell'emissione dello stesso, se pronunciato in udienza».

#### 1.0.2

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Inserimento dell'articolo 317-ter del codice civile, concernente i provvedimenti relativi ai figli nei casi di violenza di genere o domestica)*

Dopo l'articolo 317 del codice civile è aggiunto il seguente:

**«Art. 317-ter.**

*(Provvedimenti concernenti i figli nei casi di violenza di genere o domestica)*

Il provvedimento di affidamento di un minore, anche di natura provvisoria, nei casi di violenza di genere o domestica è adottato nel rispetto dei principi sanciti dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77.

In presenza di allegazioni di violenza, il giudice, anche d'ufficio, dispone l'immediata sospensione del diritto di visita del genitore autore della violenza e, previo tempestivo coordinamento con le altre autorità giudiziarie, anche inquirenti, adotta le necessarie misure di protezione e dispone l'affidamento temporaneo del minore all'altro genitore ovvero, in caso di comprovata impossibilità, ai parenti di quest'ultimo entro il quarto grado.

Il minore non può essere affidato, neppure in via temporanea, a soggetti terzi, pubblici o privati, diversi dai parenti entro il quarto grado, salvo casi connotati da eccezionale gravità, oggetto di specifico accertamento, anche incidentale e non delegabile, da parte del giudice.

Nei casi di cui al comma precedente, il giudice verifica che l'affidamento a soggetti terzi, pubblici o privati, avvenga in favore di soggetti in possesso di comprovata esperienza e adeguata formazione in materia di violenza di genere o domestica e di tutela dei minori.

I soggetti terzi affidatari assumono integralmente le responsabilità genitoriali, ivi inclusi gli obblighi di protezione del minore, e rispondono, per l'intera durata dell'affidamento, della sua sicurezza e della sua integrità psicofisica, essendo altresì tenuti ad attivare ogni misura di prevenzione e protezione a favore del minore stesso.

Qualora il genitore autore della violenza non intraprenda un percorso di rieducazione valutato positivamente, in via personale, dal giudice, è preclusa ogni forma di incontro con il minore, anche in modalità protetta. In caso di esito positivo del percorso rieducativo, i soggetti incaricati dell'organizzazione degli incontri assicurano la protezione, la sicurezza e il benessere psicofisico dei minori e rispondono, unitamente all'ente di appartenenza, di eventuali condotte omissive, colpose o imprudenti.

Avverso il provvedimento di affidamento temporaneo è ammesso reclamo, mediante ricorso alla corte d'appello, da proporsi nel termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione o, se pronunciato in udienza, dalla data della sua emissione».

**1.0.3**

[Lopreiato](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 473-bis 46 del codice di procedura civile)*

1. Al fine di tutelare l'interesse supremo del minore, in caso di violenza di genere o domestica, all'articolo 473-bis 46 del codice di procedura civile, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Nei casi di violenza a danno del minore o di persone con lui conviventi, accertata sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti e comportante l'attuale pericolosità della permanenza autonoma del figlio con il genitore violento, il giudice provvede, in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 337-ter e seguenti del codice civile e dispone l'affidamento del figlio all'altro genitore o, in caso di comprovata impossibilità, ad un parente entro il quarto grado oppure ad altra persona che abbia un rapporto significativo con il minore.

Solo in caso di assoluta impossibilità di provvedere ai sensi del comma precedente, il minore è

collocato, in via di estrema opzione, in una struttura, preferibilmente di tipo familiare. La collocazione nell'ambito familiare deve essere ripristinata nel più breve tempo possibile.

Salva la proponibilità del reclamo, il provvedimento temporaneo può essere revocato o modificato in ogni tempo, anche d'ufficio, quando ne cessino o ne risultino attenuati i presupposti.

Se il minore rifiuta espressamente il mutamento della collocazione, il provvedimento non può essere eseguito, se non per il caso e per il tempo strettamente necessario in cui occorra preservarlo da un pericolo attuale e immediato per la sua vita o per la sua incolumità fisica.».

## Art. 2

### 2.1

#### [Lopreiato](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «sugli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati» con le seguenti: «sulle strutture pubbliche e private di collocazione di minorenni, comunque denominate»;*

b) *al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «degli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati» con le seguenti: «delle strutture pubbliche e private di collocazione di minorenni, comunque denominate»;*

c) *al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «presso istituti» con le seguenti: «fuori dalla famiglia»;*

d) *al comma 4, lettera a), capoverso lettera c-bis), sostituire le parole: «sugli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati» con le seguenti: «sulle strutture pubbliche e private di collocazione di minorenni, comunque denominate»;*

e) *alla rubrica, sostituire le parole: «sugli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati» con le seguenti: «sulle strutture pubbliche e private di collocazione di minorenni, comunque denominate».*

### 2.2

#### [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

### 2.3

#### [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

### 2.4

#### [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «alle autorità competenti in ordine a possibili situazioni di collocamento improprio di minori presso istituti, le quali emergano dal monitoraggio dei dati contenuti nel citato registro», con le seguenti: «alla Procura della Repubblica presso il competente tribunale per i minorenni e delle altre autorità competenti sollecitando l'attivazione dei poteri di vigilanza rispetto a specifici collocamenti di minori in istituti di assistenza pubblici e privati, in comunità di tipo familiare e in famiglie affidatarie».*

### 2.5

#### [Lopreiato](#)

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «entro il 30 giugno di ogni anno» con le seguenti: «ogni sei mesi».*

### 2.6

#### [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:*

«c-bis.) promuove e facilita, attraverso l'intervento delle autorità, il reinserimento del minore, attraverso il monitoraggio delle situazioni che hanno condotto all'allontanamento del minore dalla propria famiglia. Ove sussistano situazioni di indigenza dispone un supporto finanziario che possa agevolare il reinserimento del minore nella famiglia di origine.».

## 2.7

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) promuove e facilita, attraverso l'intervento delle autorità, il reinserimento del minore, attraverso il monitoraggio delle situazioni che hanno condotto all'allontanamento del minore dalla propria famiglia. Ove sussistano situazioni di indigenza dispone un supporto finanziario che possa agevolare il reinserimento del minore nella famiglia di origine.».

## 2.8

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) monitora e rimuove, anche attraverso l'intervento delle autorità, eventuali differenze di trattamento su base territoriale e garantisce il principio di non discriminazione.».

## 2.9

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) determina le tariffe per l'istituzionalizzazione di ogni minore ospite nelle strutture abilitate ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.».

## 2.0.1

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Decreti attuativi)*

1. Con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, previo parere della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di tenuta del registro di cui all'articolo 5-ter, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e di acquisizione dei dati da inserire nel registro.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di realizzazione del registro di cui all'articolo 5-ter, legge 4 maggio 1983, n. 184, e di accesso allo stesso da parte del procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nonché le modalità di aggiornamento dei sistemi informatici per permettere il continuo monitoraggio dei minori in istituti di assistenza pubblici e privati, in comunità di tipo familiare e in famiglie affidatarie, oltre a prevedere le modalità per la tenuta del registro.

**G/1694/1/2**

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 1694, recante "Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento",

l'articolo 1 del provvedimento in esame, modificato nel corso dell'esame in sede referente, interviene sulla legge n. 184 del 1983, recante disposizioni in materia di affidamento di minori, al

fine di istituire: il registro nazionale delle famiglie affidatarie, delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici e privati presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri; il registro dei minori collocati presso famiglie affidatarie o in comunità di tipo familiare o istituti di assistenza pubblici o privati presso ciascun tribunale per i minorenni e tribunale ordinario;

in particolare, il citato articolo 1 reca alcune modifiche alla legge n. 184 del 1983, allo scopo di perseguire il principio del superiore interesse del minore e garantire il diritto dei minori a vivere e a crescere all'interno delle proprie famiglie di origine, sancito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con la legge n. 176 del 1991;

la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (*Convention on the Rights of the Child - CRC*), approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, è stata ad oggi ratificata da 196 Stati (tra cui l'Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176). È composta da un preambolo (nel quale si richiama la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che riconosce all'infanzia il diritto ad un aiuto e ad un'assistenza particolari) e sancisce il diritto del fanciullo a crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a determinare le condizioni e le modalità certe di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché l'affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche vietando limitazioni basate solo sulle capacità economiche degli affidatari.

**G/1694/2/2**

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 1694, recante "Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento",

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame, modificato nel corso dell'esame in sede referente, interviene sulla legge n. 184 del 1983, recante disposizioni in materia di affidamento di minori, al fine di istituire: il registro nazionale delle famiglie affidatarie, delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici e privati presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri; il registro dei minori collocati presso famiglie affidatarie o in comunità di tipo familiare o istituti di assistenza pubblici o privati presso ciascun tribunale per i minorenni e tribunale ordinario;

in particolare, il citato articolo 1 reca alcune modifiche alla legge n. 184 del 1983 allo scopo di perseguire il principio del superiore interesse del minore e garantire il diritto dei minori a vivere e a crescere all'interno delle proprie famiglie di origine, sancito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con la legge n. 176 del 1991;

la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (*Convention on the Rights of the Child - CRC*), approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, è stata ad oggi ratificata da 196 Stati (tra cui l'Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176). È composta da un preambolo (nel quale si richiama la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che riconosce all'infanzia il diritto ad un aiuto e ad un'assistenza particolari) e sancisce il diritto del fanciullo a crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione,

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ulteriori iniziative normative volte a estendere alle persone affidatarie i benefici previsti per i genitori naturali per il periodo in cui il minore conviva con gli stessi.

### **G/1694/3/2**

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 1694, recante "Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento",

premesso che:

il provvedimento in esame si inserisce in una linea di continuità con una serie di interventi legislativi che, nel tempo, hanno progressivamente consolidato il riconoscimento del diritto del minore a crescere all'interno della propria famiglia. Tale percorso normativo prende avvio dalla riforma della legge sulle adozioni del 2001 e trova un momento di particolare rilievo nella riforma della filiazione, che ha espressamente consacrato, all'articolo 315-*bis* del codice civile, il diritto del minore a essere educato e assistito in ambito familiare. In tale cornice si colloca anche l'introduzione dell'articolo 79-*bis* nella legge sulle adozioni, che impone al giudice l'obbligo di segnalare agli enti locali le situazioni di indigenza dei nuclei familiari, affinché possano essere attivati tempestivi interventi di sostegno idonei a consentire al minore di permanere nella propria famiglia di origine;

accanto al rilievo attribuito al diritto del minore a crescere in famiglia, assume valore dirimente il costante richiamo al principio del *best interest of the child*, principio di matrice internazionale che da tempo permea l'intero sistema di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e che deve orientare non solo l'azione giudiziaria, ma anche l'attività legislativa e amministrativa, fungendo da criterio prevalente in tutte le decisioni che incidono sulla vita dei soggetti minorenni;

appare altresì imprescindibile restituire piena centralità al ruolo della giurisdizione, sia civile sia minorile, all'interno di un quadro più ampio di emersione e riconoscimento della violenza di genere e domestica, in particolare nella delicata fase dell'affidamento dei figli. Ciò al fine di prevenire fenomeni di vittimizzazione secondaria delle donne che denunciano, di garantire una tutela effettiva della salute psico-fisica dei minorenni e delle vittime di violenza e di rafforzare la responsabilizzazione dei soggetti, pubblici o privati, che assumono, anche temporaneamente, compiti di custodia, vigilanza o protezione nei confronti dei minori;

in tale prospettiva, merita di essere richiamato il rilievo formulato dal GREVIO, che ha sollecitato il nostro Paese a introdurre un'adeguata e sistematica valutazione del rischio anche nei procedimenti civili. In particolare, è stato sottolineato come il diritto dei figli a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sancito dall'articolo 337-*ter* del codice civile, debba necessariamente conoscere una deroga nei casi in cui i minori siano esposti a violenza domestica, sia in qualità di vittime dirette sia come testimoni. Tale richiamo si rende tanto più urgente alla luce di prassi distorte consolidate in alcuni uffici giudiziari, ove consulenti tecnici d'ufficio e operatori dei servizi sociali, spesso privi di una formazione specifica e adeguata in materia di violenza di genere e domestica, tendono a non valorizzare, o addirittura a ignorare, le violenze denunciate o allegate da uno

dei genitori, ritenendole irrilevanti ai fini della valutazione della capacità genitoriale e delle decisioni in materia di affidamento;

le conseguenze di tali prassi hanno prodotto, nel tempo, l'effetto paradossale e gravemente lesivo della vittimizzazione secondaria delle donne che denunciano, espressamente vietata dall'articolo 18 della Convenzione di Istanbul. Ciò si è tradotto, in numerosi casi, nella sospensione o limitazione della responsabilità genitoriale delle madri, frequentemente stigmatizzate come genitori inadeguati, eccessivamente simbiotici o addirittura calunniatori. Tali dinamiche hanno contribuito a un preoccupante incremento degli affidamenti dei figli ai servizi sociali, spesso sprovvisti della necessaria specializzazione in un ambito così complesso e delicato, in particolare sotto il profilo della prevenzione e della protezione dei minorenni dalla violenza, come purtroppo attestato da numerosi episodi di cronaca;

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure previste dal provvedimento in esame, valutando l'adozione, nell'ambito delle proprie competenze, di ulteriori iniziative, anche di natura normativa, finalizzate a introdurre nel codice civile disposizioni specifiche in materia di provvedimenti riguardanti i figli nei casi di violenza di genere o domestica. In particolare, si chiede di prevedere che, in presenza di allegazioni di violenza, il giudice disponga, anche d'ufficio, l'immediata sospensione del diritto di visita del genitore violento e, previo tempestivo coordinamento con le altre autorità giudiziarie, incluse quelle inquirenti, adotti misure di protezione adeguate, disponendo l'affidamento temporaneo del minore all'altro genitore o, ove ciò non sia possibile, ai parenti entro il quarto grado. Tale soluzione deve essere privilegiata al fine di evitare, se non in casi eccezionali debitamente accertati dal giudice con valutazione diretta, non delegabile e anche incidentale, l'affidamento a soggetti terzi, pubblici o privati, estranei alla cerchia familiare. Solo in via di estrema ratio, l'autorità giudiziaria potrà disporre l'affido a soggetti terzi, pubblici o privati, purché in possesso di comprovata esperienza e documentata formazione in materia di violenza di genere, violenza domestica e tutela dei minorenni.

**G/1694/4/2**

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 1694, recante "Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento",

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede l'istituzione, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie;

il testo approvato dalla Camera dei deputati specifica che la competenza dell'Osservatorio concerne i suddetti istituti di assistenza a prescindere dalla loro denominazione. I compiti dell'Osservatorio (stabiliti nel comma 2) consistono nell'analisi dei dati del registro nazionale delle famiglie affidatarie, delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, e, nell'effettuazione di segnalazioni alle autorità competenti, nonché nella promozione di ispezioni e sopralluoghi, in base alle medesime analisi e nella presentazione di una relazione annua;

l'Osservatorio presenta, entro il 30 giugno di ogni anno, all'Autorità politica delegata per la famiglia, al fine della successiva trasmissione alle Camere, una relazione sui risultati della propria attività - con riferimento alle buone pratiche emerse in materia di affidamento - e su eventuali proposte di rafforzamento della legislazione nazionale;

tale relazione annua è predisposta anche avvalendosi della collaborazione e degli elementi informativi forniti dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, dall'Osservatorio per

il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile e dall'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica,

impegna il Governo:

ad accompagnare le misure contenute nel provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a:

determinare con certezza le tariffe minime per l'istituzionalizzazione di ogni minore ospite nelle strutture abilitate ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

monitorare e rimuovere eventuali differenze di trattamento su base territoriale applicando il principio di non discriminazione.

## 1.3.2.1.5. 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 361(pom.) del 03/02/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2<sup>a</sup> Commissione permanente  
(GIUSTIZIA)  
MARTEDÌ 3 FEBBRAIO 2026  
361<sup>a</sup> Seduta  
*Presidenza del Vice Presidente*  
[SISLER](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.*

*La seduta inizia alle ore 16,30.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1694) Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 29 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che in sede di illustrazione degli emendamenti era già intervenuta la senatrice Lopreato. Non essendovi ulteriori interventi, chiede alla relatrice e al rappresentante del Governo di esprimere i pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge.

La relatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), richiamando il dibattito già svolto in Commissione, sottolinea come il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, rechi disposizioni in materia di istituzione del Registro nazionale e dell'Osservatorio delle famiglie affidatarie, delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici e privati. Si tratta pertanto di un tema specifico e molto limitato, mentre come è stato rilevato nel corso della discussione sarebbe opportuno esaminare ulteriori aspetti problematici relativi all'istituto dell'affido dei minori. Al riguardo auspica che in un prossimo Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori possa essere stabilita la calendarizzazione di disegni di legge che affrontano aspetti ulteriori relativi ai minori in affidamento. In relazione agli emendamenti presentati all'articolo 1, invita i presentatori al ritiro degli stessi, preannunciando, in subordine, un parere contrario.

Il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE esprime un parere conforme alla relatrice.

Si passa alle votazioni.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione respinge l'emendamento 1.1.

Con unica votazione sono quindi respinti gli identici emendamenti 1.2 e 1.3.

Con successive e distinte votazioni la Commissione respinge le proposte 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, gli identici 1.12 e 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 e 1.20.

Sull'emendamento 1.21 interviene per dichiarazione di voto favorevole la senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), la quale, richiamandosi agli interventi già svolti in sede di discussione generale e di illustrazione, invita la Commissione ad una riflessione ulteriore sulla proposta 1.21 che istituisce un fondo per la formazione obbligatoria in materia di tutela dei minori in affidamento. La formazione di tutti gli operatori coinvolti negli affidi appare infatti fondamentale dal momento che la tematica necessita di particolare sensibilità e conoscenza.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.21 e con successive e distinte votazioni gli emendamenti 1.22 e 1.23.

Il [PRESIDENTE](#) pone quindi ai voti l'articolo 1, che risulta approvato.

Sono poi respinti con separate votazioni gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La relatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) invita i presentatori degli emendamenti riferiti all'articolo 2 al ritiro degli stessi, in alternativa il parere è contrario.

Il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE si esprime in senso conforme alla relatrice.

Con separate votazioni la Commissione respinge l'emendamento 2.1, gli identici 2.2 e 2.3, e quindi le proposte 2.4, 2.5, gli identici 2.6 e 2.7, nonché gli emendamenti 2.8 e 2.9.

La Commissione approva invece l'articolo 2.

È quindi respinto l'emendamento 2.0.1 e, con successiva votazione, la Commissione approva l'articolo 3.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

La relatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) invita la senatrice Cucchi a riformulare l'ordine del giorno G/1694/1/2 in un testo 2 di cui dà lettura, su cui il parere è favorevole.

Il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE esprime parere conforme alla relatrice.

La senatrice [CUCCHI](#) (*Misto-AVS*) accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G/1694/1/2 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna, che il Governo dichiara di accogliere.

Sull'ordine del giorno G/1694/2/2 la relatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime un parere favorevole; il Governo dichiara di accogliere l'ordine del giorno.

La relatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) invita la senatrice Cucchi a riformulare l'ordine del giorno G/1694/3/2 in un testo 2 su cui il parere sarebbe favorevole; il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE esprime parere conforme alla relatrice.

La senatrice [CUCCHI](#) (*Misto-AVS*) dichiara di non accogliere la riformulazione. L'ordine del giorno G/1694/3/2, posto ai voti, è respinto.

Sull'ordine del giorno G/1694/4/2 la relatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime un parere favorevole a condizione che sia riformulato in un testo 2 di cui dà lettura; il rappresentante del Governo esprime parere conforme alla relatrice.

La senatrice [CUCCHI](#) (*Misto-AVS*) dichiara di accogliere la riformulazione dell'ordine del giorno G/1694/4/2 in un testo 2, pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna, che il Governo accoglie.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(423) Elena TESTOR e altri. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992**

(Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> riunite. Esame e rinvio)

La senatrice [PETRENGA](#) (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, assunto come testo base lo scorso 21 gennaio dalle Commissioni di merito, e finalizzato alla ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie - che si compone di 23 articoli - redatta in seno al Consiglio d'Europa, sottoscritta dall'Italia il 27 giugno 2000. La Carta, in vigore dal 1° marzo 1998, è stata finora ratificata da 25 Paesi membri del Consiglio d'Europa e mira a proteggere le lingue regionali o minoritarie e a promuovere il loro utilizzo al fine di salvaguardare l'eredità e le tradizioni culturali europee, nonché il rispetto della volontà dei singoli di poter usare tali lingue.

Il disegno di legge si compone di 7 articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica della Carta e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 definisce invece l'ambito di applicazione della Carta precisando che - alla luce della disposizione della Carta secondo cui ogni Paese si impegna ad applicare almeno trentacinque misure di tutela scelte fra le disposizioni della parte III della Carta stessa - le misure di tutela previste si applichino alle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 2 della legge n. 482 del 1999 (richiamando pertanto tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo). Per individuare le misure di tutela specifiche l'articolo 3 fa riferimento all'allegato A al disegno di legge, che indica le specifiche misure di protezione per ciascuna lingua. L'articolo 4 attribuisce la competenza per l'attuazione della Carta al

Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, mentre l'articolo 6 individua nel Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno il responsabile dell'attività di monitoraggio degli interventi previsti dalla Carta.

Con riferimento alle competenze della Commissione giustizia viene in rilievo l'articolo 9 della Carta recante specifiche disposizioni in materia di Giustizia. In particolare, l'articolo 9, comma 1, prevede che le Parti si impegnano ad adottare determinate misure nelle circoscrizioni delle autorità giudiziarie in cui risiede un numero di persone che usa le lingue regionali o minoritarie tale da giustificare le misure specifiche. Tra le misure di tutela previste per «le procedure penali» sono indicate: la previsione che le giurisdizioni, su domanda di una delle Parti, svolgano la procedura nelle lingue regionali o minoritarie; la garanzia all'accusato il diritto di esprimersi nella sua lingua regionale o minoritaria; e la previsione che le richieste e le prove, scritte o orali, non siano considerate improponibili solo perché formulate in una lingua regionale o minoritaria; la produzione, su domanda, gli atti relativi a una procedura giudiziaria nelle lingue regionali o minoritarie, se necessario ricorrendo a interpreti e traduttori che non causino spese aggiuntive per gli interessati. Analoghe misure sono stabilite per i procedimenti giurisdizionali civili ed amministrativi.

Ai sensi del comma 2 del citato articolo le Parti si impegnano altresì a non rifiutare la validità degli atti giuridici stabiliti nello Stato solo perché redatti in una lingua regionale o minoritaria; oppure a non rifiutare la validità, fra le Parti, degli atti giuridici stabiliti nello Stato solo perché redatti in una lingua regionale o minoritaria e a prevedere che siano opponibili ai terzi interessati che non parlano tali lingue, a condizione che siano informati del contenuto dell'atto da colui che lo fa valere; oppure a non rifiutare la validità, fra le Parti, degli atti giuridici stabiliti nello Stato solo perché redatti in una lingua regionale o minoritaria. Le Parti si impegnano infine a rendere accessibili, nelle lingue regionali o minoritarie, i testi legislativi nazionali più importanti e quelli che concernono in particolare gli utenti di tali lingue, a meno che tali testi non siano già disponibili altrimenti. L'allegato A del disegno di legge, richiamato dall'articolo 3, precisa che l'Italia intende applicare le norme in materia di giustizia penale (articolo 9, paragrafo 1, punto *a*, della Carta), prevedendo che le giurisdizioni, su domanda di parte, svolgano la procedura in tedesco in Alto Adige/Süd Tirol e che le richieste e le prove, scritte o orali, non siano considerate improponibili solo perché formulate nelle lingue delle popolazioni germaniche e slovene. In materia di giustizia civile (articolo 9, paragrafo 1, punto *b*, della Carta), l'allegato A precisa invece l'applicabilità delle misure previste dalla Carta nelle lingue di un ampio novero di popolazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17.*

## ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

**N. [1694](#)**

### **G/1694/1/2 (testo 2)**

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 1694, recante "Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento",

l'articolo 1 del provvedimento in esame, modificato nel corso dell'esame in sede referente, interviene sulla legge n. 184 del 1983, recante disposizioni in materia di affidamento di minori, al fine di istituire: il registro nazionale delle famiglie affidatarie, delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici e privati presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri; il registro dei minori collocati presso famiglie affidatarie o in comunità di tipo familiare o istituti di assistenza pubblici o privati presso ciascun tribunale per i minorenni e tribunale ordinario;

in particolare, il citato articolo 1 reca alcune modifiche alla legge n. 184 del 1983, allo

scopo di perseguire il principio del superiore interesse del minore e garantire il diritto dei minori a vivere e a crescere all'interno delle proprie famiglie di origine, sancito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con la legge n. 176 del 1991;

la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (*Convention on the Rights of the Child - CRC*), approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, è stata ad oggi ratificata da 196 Stati (tra cui l'Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176). È composta da un preambolo (nel quale si richiama la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che riconosce all'infanzia il diritto ad un aiuto e ad un'assistenza particolari) e sancisce il diritto del fanciullo a crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte a determinare le condizioni e le modalità certe di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché l'affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche vietando limitazioni basate solo sulle capacità economiche degli affidatari.

#### **G/1694/4/2 (testo 2)**

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 1694, recante "Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento",

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede l'istituzione, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie;

il testo approvato dalla Camera dei deputati specifica che la competenza dell'Osservatorio concerne i suddetti istituti di assistenza a prescindere dalla loro denominazione. I compiti dell'Osservatorio (stabiliti nel comma 2) consistono nell'analisi dei dati del registro nazionale delle famiglie affidatarie, delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, e, nell'effettuazione di segnalazioni alle autorità competenti, nonché nella promozione di ispezioni e sopralluoghi, in base alle medesime analisi e nella presentazione di una relazione annua;

l'Osservatorio presenta, entro il 30 giugno di ogni anno, all'Autorità politica delegata per la famiglia, al fine della successiva trasmissione alle Camere, una relazione sui risultati della propria attività - con riferimento alle buone pratiche emerse in materia di affidamento - e su eventuali proposte di rafforzamento della legislazione nazionale;

tale relazione annua è predisposta anche avvalendosi della collaborazione e degli elementi informativi forniti dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile e dall'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di accompagnare le misure contenute nel provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte a monitorare e rimuovere eventuali differenze di trattamento su base territoriale applicando il principio di non discriminazione, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale.



## 1.3.2.1.6. 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 363(pom.) del 04/02/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2<sup>a</sup> Commissione permanente  
(GIUSTIZIA)  
MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 2026  
363<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)  
Presidenza del Vice Presidente  
[SISLER](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.*

*La seduta inizia alle ore 13,15.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1694) Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella giornata di ieri sono terminate le votazioni sugli emendamenti e sugli ordini del giorno. Chiede pertanto se vi siano interventi in dichiarazione di voto.

La senatrice [LOPRELATO](#) (M5S) rammenta che la Commissione ha perso un'occasione per un esame più approfondito della materia degli affidi che necessiterebbe di interventi legislativi più incisivi su molti aspetti. Auspica pertanto che il Presidente dia seguito alla richiesta avanzata dalla relatrice di calendarizzare i disegni di legge assegnati alla Commissione su questa delicata materia. Ribadendo che sarebbe importante intervenire sui temi della formazione degli operatori coinvolti nei procedimenti sugli affidi, che soffrono di notevoli criticità, annuncia il voto di astensione del suo Gruppo.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) annuncia il voto di astensione del Gruppo del Partito Democratico.

La senatrice [CUCCHI](#) (Misto-AVS) dichiara il voto di astensione del suo Gruppo in quanto le misure previste dal disegno di legge, che sono incomplete, rischiano di appesantire anziché semplificare i procedimenti di affido.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE), rilevando come il disegno di legge sia di tutto insufficiente ad adeguare una normativa che avrebbe bisogno di interventi molto più incisivi, annuncia a sua volta il voto di astensione del suo Gruppo.

Il senatore [RASTRELLI](#) (FdI) esprime il voto convintamente favorevole del Gruppo di Fratelli d'Italia rispetto ad un disegno di legge importante, che introduce misure che impatteranno positivamente sui procedimenti di affido. Sottolinea che anche in questo caso la maggioranza e il Governo hanno dimostrato una sensibilità e una prontezza di intervento del tutto diversa rispetto all'inconsistenza dei Governi precedenti.

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) esprime il voto favorevole del Gruppo della Lega.

Posto ai voti, la Commissione conferisce mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1694, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandola altresì a svolgere la relazione orale.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1203, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE ( [n. 375](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 9 della legge 13 giugno

2025, n. 91. Esame e rinvio)

Il senatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto in esame che, come espressamente previsto dall'articolo 1, dà attuazione alla direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente. Occorre rammentare che gli Stati membri sono tenuti a conformarsi alle disposizioni della direttiva entro il 21 maggio 2026. L'Italia ha dato seguito all'obbligo di recepimento attraverso la legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025) che all'articolo 9 ha previsto specifici criteri e principi direttivi per l'esercizio della delega. L'articolo 2 reca le definizioni, riprendendo quelle previste dall'articolo 2 della direttiva. L'articolo 3 interviene sulle disposizioni di cui al titolo VI-*bis* del libro II del codice penale, dedicato ai delitti contro l'ambiente, al fine di: introdurre un nuovo specifico delitto di commercio di prodotti inquinanti (articolo 452-*bis*.1 del codice penale), contemplato dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva, cui si applicano l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione e la confisca allargata; modificare la fattispecie di inquinamento ambientale (articolo 452-*bis* del codice penale), ricomprendendovi la nozione di habitat e rimodulando la disciplina delle aggravanti; innalzare le pene previste in caso di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale o di commercio di prodotti inquinanti (articolo 452-*ter* del codice penale); introdurre una nozione di abusività rilevante agli effetti della legge penale (nuovo articolo 452-*quinqüiesdecies* del codice penale); prevedere, quali circostanze aggravanti applicabili a tutti i reati ricompresi nel titolo VI-*bis*, il profitto di rilevante entità o l'utilizzo di falsa documentazione (nuovo articolo 452-*sexiesdecies* del codice penale); abrogare l'articolo 733-*bis* del codice penale, recante il reato di distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto, la cui fattispecie, a seguito delle modifiche apportate dal presente articolo, diviene riconducibile all'articolo 452-*bis*. L'articolo 4 punisce con la reclusione da 2 a 5 anni, congiuntamente alla multa da euro 10.000 a euro 80.000 le condotte, commesse abusivamente, di produzione, immissione sul mercato, importazione, esportazione, utilizzo o rilascio di sostanze, allo stato puro o sotto forma di miscele, che riducono lo strato di ozono, nonché le condotte, commesse sempre abusivamente, di produzione, immissione sul mercato, importazione, esportazione o utilizzo di prodotti e apparecchiature, o loro componenti, che contengono ovvero il cui funzionamento dipende da sostanze capaci di ridurre lo strato di ozono. L'articolo 5 disciplina i reati contravvenzionali relativi alla produzione ed al commercio di gas fluorurati a effetto serra, nonché alla produzione ed al commercio di prodotti contenenti tali sostanze. L'articolo 6 estende ai reati disciplinati dal Titolo II dello schema di decreto in esame alcune disposizioni comuni ai "delitti contro l'ambiente", regolate dal Libro II, Titolo VI-*bis* del codice penale, tra cui il ravvedimento operoso *ex* articolo 452-*decies* del codice penale, la confisca *ex* articolo 452-*undecies* del codice penale e il ripristino dello stato dei luoghi *ex* articolo 452-*duodecies* del codice penale. L'articolo 7 introduce disposizioni in materia di pubblicazione della sentenza di condanna per la commissione dei reati ambientali regolati dallo schema di decreto in esame e dal Titolo VI-*bis* del codice penale. L'articolo 8 apporta modifiche all'articolo 25-*undecies* del decreto legislativo n. 231 del 2001, che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per i reati ambientali. L'intervento normativo, mira ad ampliare il catalogo dei reati-presupposto rilevanti ai fini della responsabilità dell'ente; a inasprire il trattamento sanzionatorio pecuniario previsto; e ad introdurre un sistema di aggravamento automatico delle sanzioni in presenza di specifiche aggravanti ambientali. L'articolo 9 individua nel Ministero della giustizia l'autorità competente alla raccolta, trasmissione annuale alla Commissione europea e pubblicazione periodica dei dati statistici relativi ai reati ambientali e alla responsabilità degli enti. L'articolo 10 istituisce, presso la Procura generale presso la Corte di cassazione, un Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale, finalizzato a rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità giudiziarie competenti. L'articolo 11 introduce la Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali, quale strumento di programmazione volto a definire obiettivi, risorse e misure per il rafforzamento dell'azione di prevenzione e contrasto della criminalità ambientale. La Strategia è adottata dal Parlamento, aggiornata con cadenza triennale e orientata a un approccio basato sull'analisi dei rischi, anche in coerenza con il quadro europeo. L'articolo 12 reca la clausola d'invarianza finanziaria riferita al complesso delle disposizioni recate

dallo schema di decreto in esame.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 2 marzo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,30.*

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

[http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni\\_consultiva&did=59660](http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_consultiva&did=59660)

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

## 1.4.2.1.1. 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 108(pom., Sottocomm. pareri) del 20/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1<sup>a</sup> Commissione permanente  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E  
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri  
MARTEDÌ 20 GENNAIO 2026**

**108<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**TOSATO**

*La seduta inizia alle ore 15.*

**(1694) Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il provvedimento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La senatrice **GAUDIANO** (M5S) chiede che il provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è rimesso quindi alla sede plenaria.

**(1696) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il provvedimento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1697) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il provvedimento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1698) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, con Annesso, fatto a Città del Capo l'11 ottobre 2012**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il provvedimento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

## 1.4.2.1.2. 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 423(pom.) del 20/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1<sup>a</sup> Commissione permanente  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E  
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 20 GENNAIO 2026

**423<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

**BALBONI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Prisco.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1694) Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*), illustra il provvedimento in titolo, il cui esame è stato rimesso in sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, proponendo, per quanto di competenza, l'espressione di un parere non ostativo.

La senatrice **GAUDIANO** (*M5S*) e il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) annunciano il voto di astensione dei rispettivi gruppi.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

**(1737) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025**, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 4<sup>a</sup> Commissione. Esame. Relazione favorevole)

Il relatore **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*) illustra le parti di competenza del disegno di legge in titolo, su cui la Commissione è chiamata a esprimersi in sede consultiva, ai fini della relazione da rendere alla Commissione per le politiche dell'Unione europea.

All'esito dell'esame da parte della Camera dei deputati, il testo si compone di 19 articoli, divisi in tre Capi, e di un Allegato contenente l'elenco di 18 direttive europee da recepire.

L'articolo 1 delega il Governo ad adottare i decreti legislativi di attuazione degli atti normativi dell'Unione europea indicati nell'articolato del provvedimento in esame, nonché ad attuare le direttive elencate nell'allegato A.

L'articolo 2 conferisce al Governo una delega della durata di diciotto mesi per l'emanazione di disposizioni sanzionatorie per le violazioni di obblighi discendenti da atti normativi dell'Unione europea non trasfusi in leggi nazionali.

I successivi articoli contengono i principi e i criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a cinque direttive e per l'adeguamento della normativa nazionale a undici regolamenti europei e a una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Assumono particolare rilievo, per quanto concerne gli ambiti di competenza della 1<sup>a</sup> Commissione, gli

articoli 5, 6, 15, 16 e 17 del provvedimento.

L'articolo 5 reca una delega legislativa, da esercitarsi entro sei mesi, per l'adeguamento della normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2016/680 in materia di protezione e libera circolazione dei dati personali delle persone fisiche, ai principi enunciati nella sentenza C-548/218/21 della Corte di giustizia dell'Unione europea. L'intervento in esame riguarda le modalità di accesso delle autorità competenti ai dati personali contenuti in dispositivi o sistemi informatici o telematici e l'acquisizione degli stessi a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati. Siffatto adeguamento normativo è previsto incidere sul decreto legislativo n. 51 del 2018 e sulle pertinenti norme del codice di procedura penale.

L'articolo 6 conferisce al Governo la delega per adottare uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1069 in materia di tutela delle persone fisiche o giuridiche, attive nella partecipazione pubblica, da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi.

L'articolo 15 reca delega legislativa, da esercitarsi entro sei mesi, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847 in materia di requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali.

L'articolo 16 delega il Governo ad adottare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/37, che estende il sistema europeo di certificazione della cybersicurezza ai servizi di sicurezza gestiti. Siffatto adeguamento normativo è previsto incidere, tra l'altro, sul decreto legislativo n. 123 del 2022 e sul decreto-legge n. 82 del 2021.

L'articolo 17 reca una delega legislativa, da esercitarsi entro nove mesi, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/38, noto anche come *Cyber Solidarity Act*, che stabilisce misure per rafforzare la solidarietà e la capacità dell'Unione di rilevamento e risposta verso minacce e incidenti informatici. Il regolamento prevede alcune misure importanti, tra cui: l'istituzione di un «sistema europeo di allerta per la cybersicurezza»; un «meccanismo per le emergenze di cybersicurezza»; la «riserva dell'UE per la cybersicurezza», ossia l'erogazione, da parte di fornitori di fiducia di servizi di sicurezza gestiti selezionati, di servizi di risposta o nella fornitura di sostegno in caso di incidenti di cybersicurezza significativi e su vasta scala (o equivalenti) o nell'avvio della ripresa da tali incidenti; un «meccanismo europeo di riesame degli incidenti di cybersicurezza», teso al riesame e valutazione di incidenti di cybersicurezza significativi o su vasta scala.

Inoltre, tra le 18 direttive elencate nell'Allegato A, si segnalano, per quanto concerne gli ambiti di competenza della 1a Commissione:

- la direttiva (UE) 2024/2843, che estende ai cittadini di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro l'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2024/2841 in materia di libera circolazione delle persone con disabilità che partecipano a un programma di mobilità dell'Unione;
- la direttiva (UE) 2025/1788, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini. Per recepire la direttiva in esame si renderà necessario modificare il decreto-legge n. 498 del 1994. Le modifiche più rilevanti apportate dalla direttiva in esame riguardano: l'iscrizione nelle liste elettorali, le candidature, le decisioni in ordine alla domanda di iscrizione nelle liste elettorali e nelle liste dei candidati; l'informazione agli elettori e ai candidati; lo scambio di informazioni tra gli Stati membri in ordine agli elettori e alle candidature; la possibilità di introdurre mezzi di voto anticipato o a distanza; la fornitura di dati statistici sulla partecipazione dei cittadini stranieri UE alle elezioni europee; l'obbligo di relazione da parte degli Stati membri sull'applicazione della direttiva.

Alla luce di quanto esposto, propone alla Commissione di esprimersi in senso favorevole.

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S), il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) e il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) annunciano il voto di astensione dei rispettivi gruppi.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole avanzata dal relatore (pubblicata in allegato).

*IN SEDE REFERENTE*

**(1004) ROMEO e altri. - Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo, nonché per il contrasto agli atti di antisemitismo**

**(1575) SCALFAROTTO. - Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo**

**(1627) GASPARRI. - Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo**

**(1722) DELRIO e altri. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e per il rafforzamento della Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo nonché delega al Governo in materia di contenuti antisemiti diffusi sulle piattaforme on line**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 gennaio.

Il **PRESIDENTE** riepiloga le precedenti fasi dell'esame dei disegni di legge in titolo, ricordando che nella giornata di giovedì 15 gennaio si sono concluse le audizioni e che, sulla stessa tematica, sono stati presentati i disegni di legge n. 1757, a firma della senatrice Gelmini, e n. 1758, a prima firma della senatrice Maiorino, che saranno abbinati una volta assegnati.

Chiede quindi una valutazione dei gruppi sulle modalità di prosieguo dell'esame, con particolare riguardo allo svolgimento di ulteriori audizioni, all'avvio della discussione generale e alla scelta se procedere o meno alla costituzione di un comitato ristretto per addivenire all'elaborazione di un testo unificato ovvero se proporre l'adozione come testo base di uno dei disegni di legge in esame.

La senatrice **MAIORINO** (M5S) fa presente come - a breve - il proprio gruppo terrà una riunione sul disegno di legge a sua prima firma già presentato.

Chiede quindi di avviare la discussione generale soltanto dopo l'abbinamento degli altri disegni di legge che saranno assegnati, in modo da disporre di un quadro complessivo della situazione.

Circa la scelta di costituire o meno un comitato ristretto, si rimette alle valutazioni della Commissione.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (Misto-AVS) - alla luce dell'annunciata presentazione di nuovi disegni di legge e della delicatezza del tema in esame - chiede di svolgere ulteriori audizioni, in un numero limitato, per consentire l'approfondimento anche delle nuove proposte.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) ribadisce la forte preoccupazione del proprio gruppo per la recrudescenza degli episodi di antisemitismo. Ritiene quindi ragionevoli le richieste del senatore De Cristofaro, per consentire alla Commissione di svolgere un'attività legislativa efficace e ponderata.

Il senatore **LOMBARDO** (Misto-Az-RE) - pur condividendo le preoccupazioni espresse dal senatore Giorgis - ritiene necessaria una risposta celere, giungendo il prima possibile ad individuare un testo che possa rappresentare la base di un lavoro condiviso.

Il senatore **SCALFAROTTO** (IV-C-RE) ritiene che - in vista dell'imminente celebrazione del Giorno della memoria, il prossimo 27 gennaio - l'adozione, per quella data, quantomeno di un testo base rappresenterebbe un segnale importante da parte del Senato.

Il senatore **DELRIO** (PD-IDP) auspica che in Commissione si possa svolgere un confronto serio e sereno, andando al merito delle questioni sottese ai diversi disegni di legge. Al riguardo, ritiene di non avere problemi a che il disegno di legge n. 1722 a sua prima firma sia assorbito da un altro testo base, riservandosi di recuperarne alcune previsioni in sede di presentazione di proposte emendative.

Il senatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) ritiene opportuno giungere all'adozione di un testo base, sul quale lavorare in sede di proposte emendative. Reputa che altre soluzioni procedurali potrebbero apparire oggettivamente dilatorie.

Il senatore **LISEI** (FdI) concorda con la proposta del senatore Tosato e ribadisce la posizione già espressa dal proprio gruppo. In considerazione della delicatezza del tema, vanno evitate soluzioni che potrebbero dilazionare inutilmente i tempi dell'esame.

Il senatore **OCCHIUTO** (FI-BP-PPE) concorda con l'opportunità di adottare un testo base.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) interviene incidentalmente per evidenziare come le opzioni procedurali adottate siano anche sintomatiche delle scelte politiche complessive che si vuole portare avanti e di cui la maggioranza si assumerà la responsabilità.

Rivendica, poi, l'atteggiamento serio e costruttivo costantemente tenuto dal gruppo del Pd e sottolinea

la ragionevolezza della proposta del senatore De Cristofaro, peraltro coerente con lo spirito di unità chiesto dai soggetti auditi.

La relatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) auspica che in Commissione si possa svolgere un lavoro costruttivo, per addivenire ad un testo di legge il più possibile condiviso.

Per quanto riguarda la richiesta di un supplemento di audizioni, prospetta la possibilità di acquisire contributi scritti.

Per quanto concerne invece il prosieguo dell'esame, ritiene che la scelta più efficace possa consistere nell'adozione di un testo base, su cui poi lavorare in sede emendativa.

Il [PRESIDENTE](#) - in base agli orientamenti emersi dai vari gruppi - ritiene quindi che, per quanto concerne le audizioni, si possa optare per la richiesta di memorie scritte.

Al riguardo, invita i gruppi a far pervenire entro le ore 18 di domani, mercoledì 21 gennaio, l'indicazione dei soggetti a cui chiedere la presentazione di una memoria, nel numero massimo di due per gruppo.

Fa presente, poi, al fine di consentire un supplemento di riflessione, che la determinazione circa la scelta di procedere alla costituzione di un comitato ristretto, oppure di adottare fin da subito un testo base, sarà adottata nella seduta convocata alle ore 9,30 di domani. In tale seduta, si potrà anche procedere all'abbinamento di ulteriori disegni di legge nel frattempo assegnati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(707) CANTALAMESSA e altri. - Disposizioni sulla formazione e sull'attività degli imam e istituzione del Consiglio nazionale degli imam**

(Discussione e rinvio)

Il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, assegnato alla Commissione in sede redigente.

Esso si compone di sette articoli.

L'articolo 1 reca le finalità della legge, consistenti nel disciplinare la formazione e l'attività degli *imam* autorizzati a esercitare la loro funzione nel territorio nazionale, al fine di tutelare la libertà di culto e la sicurezza nazionale.

L'articolo 2 disciplina i requisiti per l'esercizio della funzione di *imam*, prevedendo che l'*imam* che intende esercitare la propria funzione nel territorio nazionale debba possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).

Altresì, l'*imam* che non ha sottoscritto l'accordo di integrazione previsto dall'articolo 4-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e che non è titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico, è tenuto ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o privato riconosciuto dal Ministero dell'istruzione e del merito.

In base all'articolo 3, quanti esercitano la funzione di *imam* o sono responsabili della direzione di una moschea o di un centro islamico hanno l'obbligo di recitare il *khutbah*, o sermone, in lingua italiana.

L'articolo 4 istituisce - presso il Ministero dell'interno - il Consiglio nazionale degli *imam*.

Si prevede che i soggetti che esercitano la funzione di *imam*, ovvero che sono responsabili della direzione di una moschea o di un centro culturale islamico, siano tenuti a richiedere al Ministro dell'interno l'iscrizione al Consiglio nazionale, mediante apposita domanda presentata alla prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per il territorio in cui è situata la moschea o il centro culturale, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, pena il divieto di esercitare l'imamato o di presiedere la preghiera e il *khutbah*.

L'articolo 5 disciplina il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di iscrizione al Consiglio nazionale.

E' poi previsto che - ai fini dell'iscrizione al Consiglio nazionale - il prefetto, avvalendosi degli organi di pubblica sicurezza, verifichi l'estraneità del soggetto richiedente a ogni collegamento con

organizzazioni terroristiche ovvero legate o contigue al terrorismo. In qualsiasi momento, il prefetto, avvalendosi degli organi di pubblica sicurezza, può verificare il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge da parte di un soggetto iscritto al Consiglio nazionale. In caso di mancanza dei requisiti, il prefetto può chiedere la revoca dell'iscrizione al Consiglio nazionale, informando il Ministro dell'interno, e la chiusura della moschea o del centro culturale. Altresì, l'*imam* che esercita la propria funzione nel territorio nazionale è tenuto a rinnovare la domanda di iscrizione al Consiglio nazionale ogni tre anni. Infine, è previsto che l'istigazione all'odio o alla violenza commessa da parte di un *imam* sia punita con cinque anni di reclusione e con la chiusura della moschea o del centro culturale. In caso di colpevolezza, sono altresì disposti la revoca dell'iscrizione dell'*imam* al Consiglio nazionale, il divieto di presentare una nuova richiesta di iscrizione e la decadenza dalla funzione.

Secondo l'articolo 6, l'*imam* che intende tenere riunioni di carattere politico presso una moschea o un centro culturale islamico ovvero presso i luoghi che ne costituiscono pertinenze ha l'obbligo di presentare al prefetto competente per territorio la relativa richiesta entro dieci giorni dalla data dell'evento. La violazione di tale obbligo è punita con una multa di 15.000 euro e con la sospensione dalla funzione di *imam* per sei mesi.

Infine, l'articolo 7 dispone che i soggetti che esercitano la funzione di *imam* ovvero che sono responsabili della direzione di una moschea o di un centro culturale islamico siano tenuti ad adempiere a quanto disposto dagli articoli 2, 3, 4 e 5 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

#### **RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1737**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza, si esprime in senso favorevole.

## **1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)**

## 1.4.2.2.1. 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 513(pom.) del 27/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5<sup>a</sup> Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 27 GENNAIO 2026

#### 513<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1311) Lavinia MENNUNI e altri. - Istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri»**

(Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul nuovo testo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 gennaio.

Il presidente [CALANDRINI](#) (Fdl), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il nuovo testo (NT) del disegno di legge in titolo, segnalando che reca un solo articolo composto di quattro commi.

Il comma 1 prevede l'istituzione della nuova area marina protetta "Isola di Capri", mediante modifica dell'articolo 36, comma 1, della legge n. 394 del 1991.

Il comma 2 affida al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione della nuova area marina protetta.

Il comma 3 dispone, per le esigenze di funzionamento della nuova area marina protetta, un incremento di 300.000 euro annui a decorrere dal 2027 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge n. 93 del 2001.

Il comma 4 prevede la copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 3, mediante corrispondente riduzione del dell'accantonamento di spettanza del MASE relativo al fondo speciale di parte corrente. Per quanto di competenza, atteso che l'accantonamento del fondo speciale interessato risulta presentare le occorrenti disponibilità, chiede elementi informativi sulle attuali risorse di cui all'articolo 8, comma 10, della legge n. 93 del 2001. Occorre quindi valutare se l'incremento di tale autorizzazione di spesa risulti adeguato a far fronte alle esigenze di funzionamento derivanti dall'istituzione della nuova area protetta.

La sottosegretaria SAVINO esprime una valutazione non ostativa sul provvedimento, depositando una nota di chiarimenti ai rilievi posti dalla Commissione, nella quale viene evidenziato che sul capitolo 1646/1, per quanto concerne l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 10, della legge n. 93 del 2001, sono iscritti circa 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.

Conferma, inoltre che, alla luce degli elementi forniti dall'Amministrazione competente, l'incremento dell'autorizzazione di spesa in parola risulta adeguato a far fronte alle esigenze di funzionamento derivanti dall'istituzione della nuova area protetta.

La senatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP), rappresentando preliminarmente l'avviso favorevole all'istituzione dell'area protetta di Capri, nel rilevare che problemi di copertura finanziaria hanno determinato l'allungamento dei tempi di esame del disegno di legge e una riduzione dello stanziamento inizialmente previsto, auspica che in un prossimo provvedimento possano essere integrate le disponibilità finanziarie in modo da anticipare l'attivazione della suddetta area protetta.

Il PRESIDENTE, non essendovi ulteriori richieste di intervento e alla luce dei chiarimenti forniti dal

Governo, propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il nuovo testo del disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: vengono forniti ragguagli sulla consistenza delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge n. 93 del 2001; viene confermato che l'incremento della suddetta autorizzazione di spesa, disposto dall'articolo 1, comma 3, del disegno di legge in titolo, risulta adeguato a far fronte alle esigenze di funzionamento derivanti dall'istituzione della nuova area protetta, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, posta ai voti, la proposta di parere testé illustrata risulta approvata all'unanimità.

**(1531-A) Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [RUSSO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO concorda con il relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvata all'unanimità.

**(1661) Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione** (Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in sostituzione della relatrice Paita, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, non essendo intervenute modifiche sul testo, di ribadire il parere non ostativo già reso lo scorso 21 ottobre 2025 alla Commissione di merito.

La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento e previa verifica del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvata dalla Commissione.

**(1662) Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione** (Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, non essendo intervenute modifiche sul testo, di ribadire il parere non ostativo già reso lo scorso 21 ottobre 2025 alla Commissione di merito.

La sottosegretaria SAVINO non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvata dalla Commissione.

**(1669) Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione** (Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [DAMANTE](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, non essendo intervenute modifiche sul testo, di ribadire il parere non ostativo già reso lo scorso 28 ottobre 2025 alla Commissione di merito.

La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare, concordando con il relatore.

Non essendovi richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvata dalla Commissione.

**(1694) Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento, originariamente corredato di relazione tecnica, è stato modificato

nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, aggiornandone la relativa copertura finanziaria al triennio di riferimento.

Nel corso dell'esame presso la Camera, il Governo ha chiarito che l'ammontare delle risorse destinate all'istituzione e alla gestione, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, del registro nazionale degli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, delle comunità di tipo familiare e delle famiglie affidatarie, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso "Art. 5-ter", del provvedimento in esame, è stato definito secondo criteri prudenziali che tengono conto degli oneri sostenuti per la realizzazione di pregresse analoghe iniziative.

Inoltre, il Governo ha chiarito che l'importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 2, relativa alla costituzione, presso ciascun tribunale per i minorenni e ciascun tribunale ordinario, di un registro dei minori collocati presso famiglie affidatarie o in comunità di tipo familiare o istituti di assistenza pubblici o privati comunque denominati, costituisce un limite massimo di spesa ed è stato quantificato, in via prudenziale, considerando gli oneri sostenuti per la realizzazione di pregresse analoghe iniziative, sulla base di stime che permangono pienamente utilizzabili.

Alla luce dei chiarimenti e delle modifiche intervenute presso la Camera dei deputati, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare, concordando con la relatrice.

Non essendovi richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvata dalla Commissione.

**(236) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico**

**(793) Cecilia D'ELIA e altri. - Istituzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità**

**(1141) MARTI. - Modifiche all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di inclusione scolastica**

(Parere alle Commissioni 7<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite sugli emendamenti al testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 gennaio.

Il presidente **CALANDRINI** (FdI), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra gli emendamenti relativi al testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli identici emendamenti 1.54 (testo 2), 1.56 (testo 2), 1.57 (testo 2), 1.58 (testo 2) e 1.55 (testo 2), che prevedono che con accordo in sede di Conferenza unificata sia definito, oltre all'ordinamento didattico, anche il corrispondente fabbisogno di assistenza.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle identiche proposte 1.66 (testo 2) e 1.67 (testo 2), che riconoscono ai lavoratori coinvolti l'inquadramento e il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL del comparto di cui all'articolo 11 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Non ha osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO, sugli identici emendamenti 1.54 (testo 2), 1.56 (testo 2), 1.57 (testo 2), 1.58 (testo 2) e 1.55 (testo 2), esprime un avviso di nulla osta condizionato ad una riformulazione di cui dà lettura.

In relazione agli identici emendamenti 1.66 (testo 2) e 1.67 (testo 2), non ha osservazioni da formulare, in quanto la misura ivi prevista non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infatti la proposta, da un lato, si limita a ripristinare l'impianto della normativa originaria dell'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 66 del 2017 con riferimento al contenuto dell'accordo in sede di Conferenza unificata, e dall'altro estende la disposizione a tutti i soggetti che, mediante appalti o

subappalti di servizi o mediante qualsiasi altra forma di affidamento, forniscono l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale, non limitando l'applicazione della disposizione alle sole società. Infine, la proposta emendativa specifica che si riconoscono ai lavoratori coinvolti sia l'inquadramento sia il trattamento economico e normativo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto di cui al comma 4 del presente disegno di legge.

Su tutti i restanti emendamenti, non ha osservazioni da formulare.

Il PRESIDENTE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

"La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati relativi al testo unificato dei disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sugli identici emendamenti 1.54 (testo 2), 1.55 (testo 2), 1.56 (testo 2), 1.57 (testo 2) e 1.58 (testo 2), parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del testo con il seguente: *"Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «4-quater.», con il seguente: «4-quater.*

*Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con accordo in sede di Conferenza unificata, ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito l'ambito di attività del profilo, le relative funzioni e il relativo ordinamento didattico.»*". Sui restanti emendamenti, il parere è non ostativo."

Non essendovi richieste di intervento, previa verifica del prescritto numero legale e con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere è posta ai voti e approvata dalla Commissione.

**(566) ROMEO e altri. - Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, in materia di introduzione dei corsi di primo soccorso di supporto alle funzioni vitali di base e defibrillazione (Basic Life Support - early Defibrillation - BLSD) nonché della manovra di Heimlich nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado**

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice [AMBROGIO](#) (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento apporta modificazioni alla legge n. 92 del 2019, in materia di insegnamento scolastico dell'educazione civica, dirette a introdurre nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado corsi di primo soccorso di supporto alle funzioni vitali di base e defibrillazione (*Basic Life Support - early Defibrillation - BLSD*), nonché di insegnamento della manovra di Heimlich.

L'articolo 2 del disegno di legge in esame novella l'articolo 3 della legge n. 92 del 2019, avente ad oggetto gli obiettivi di apprendimento dell'insegnamento dell'educazione civica. La disposizione precisa in particolare che, tra le tematiche di riferimento per le linee guida ministeriali per l'insegnamento dell'educazione civica, è introdotta la formazione di base in materia di primo soccorso attraverso l'attivazione di corsi di supporto alle funzioni vitali di base e defibrillazione e di corsi per la conoscenza della manovra di Heimlich. Al riguardo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, il collegio dei docenti è tenuto a definire il numero di ore, la collocazione temporale nonché le modalità relative allo svolgimento delle lezioni teoriche e pratiche di primo soccorso, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque nel rispetto dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del provvedimento in titolo.

All'articolo 4 sono inoltre previste attività formative rivolte alle famiglie, che forniscano strumenti volti ad acquisire le conoscenze base delle manovre di primo soccorso di BLSD e della manovra di Heimlich.

L'articolo 5 stabilisce che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, siano stabiliti i criteri per l'individuazione del personale preposto all'insegnamento dei corsi di BLSD e della manovra di Heimlich, che può essere individuato anche tra quello operante nelle organizzazioni di volontariato ai sensi dell'articolo 56 del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.

L'articolo 7 dispone un'autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, tramite riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio 2023, con riferimento al triennio 2023-2025, utilizzando in parte (2,5 milioni di euro) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e in parte (2,5 milioni di euro) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione del merito. Per quanto di competenza, in merito alla quantificazione degli oneri andrebbe verificato che

all'attuazione del provvedimento si possa far fronte con le risorse stanziare dal provvedimento. In particolare, andrebbero forniti chiarimenti in ordine ai profili finanziari del personale preposto all'insegnamento dei corsi e alla modulabilità del relativo onere. In merito alla copertura finanziaria, premesso che sussistono le disponibilità sugli attuali accantonamenti del fondo speciale utilizzato, andrebbero aggiornati sia l'anno di decorrenza dell'onere sia il bilancio di riferimento.

La sottosegretaria SAVINO rappresenta che, al fine di corrispondere ai rilievi formulati dalla Commissione, è necessario che sia predisposta idonea relazione tecnica.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame, debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1508) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Introduzione del piano didattico personalizzato universitario per studenti con disturbi specifici dell'apprendimento**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La senatrice NOCCO (*FdI*), in sostituzione del relatore Damiani, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 4 prevede che gli studenti possano richiedere l'adozione del piano didattico personalizzato universitario (PDP-U). Tale piano definisce gli interventi didattici, gli strumenti compensativi, le misure dispensative e le strategie metodologiche adottate per lo studente con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA). Il PDP-U è definito da una commissione appositamente istituita denominata «Commissione di inclusione accademica». Occorre al riguardo chiarire i profili finanziari della istituenda Commissione di inclusione accademica.

All'articolo 6 è previsto che il Ministero dell'università e della ricerca promuova programmi annuali di formazione obbligatoria sui DSA, sulla didattica inclusiva e sugli strumenti digitali. A tal fine ciascun ateneo è tenuto a destinare una quota del proprio bilancio formativo.

Vengono poi istituiti, all'articolo 7, l'Osservatorio nazionale sull'inclusione universitaria, con funzioni di monitoraggio, consulenza tecnica e raccolta dati e la banca dati digitale dei PDP-U, accessibile ai soggetti interessati, gestita in conformità con la normativa vigente in materia di dati personali, al fine di favorire il coordinamento tra atenei. Al riguardo, occorre chiarire con quali risorse umane, finanziarie e strumentali verrebbero assicurati l'attivazione e il funzionamento dell'Osservatorio nazionale e della banca dati digitale ivi previsti.

In ultimo all'articolo 8, prevede che nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca sia istituito il Fondo nazionale per l'attuazione del PDP-U per le seguenti finalità: acquisto di tecnologie assistive; compensi per *tutor* specializzati; corsi di formazione; supporto psicopedagogico. A tale riguardo, rileva che per il Fondo nazionale non sono previsti né l'ammontare delle risorse né la relativa copertura: la disposizione non risulta pertanto in linea con le regole di contabilità e finanza pubblica.

In ogni caso, con riguardo ai profili sopra evidenziati, appare necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria SAVINO concorda con la relatrice sull'esigenza di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame, debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1668) Ratifica ed esecuzione della Risoluzione A 32/1152 concernente gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), adottata a Londra l'8 dicembre 2021**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MANCA (*PD-IDP*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che Con gli emendamenti oggetto di ratifica viene ampliata la compagine partecipativa al

Consiglio dell'Organizzazione marittima internazionale, con un aumento da 40 a 52 membri: di conseguenza per l'Italia, che appartiene alla categoria A, i rappresentanti da 10 diverranno 12.

Il disegno di legge si compone di 4 articoli. Con riguardo ai profili finanziari, l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria.

La relazione tecnica asserisce che per l'Italia non discendono nuovi o maggiori oneri atteso che, non essendo previsti emolumenti o compensi per i rappresentanti, nulla muterà dal punto di vista organizzativo, logistico, retributivo e finanziario rispetto ad oggi per la Rappresentanza Permanente italiana presso l'Organizzazione, composta dal Rappresentante Permanente, l'Ambasciatore d'Italia nel Regno Unito coadiuvato da un esperto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal personale in servizio presso la medesima Rappresentanza.

Al riguardo, rileva che l'articolo 58 della Convenzione dispone che ogni Membro si assumerà gli oneri relativi a remunerazione, spese di viaggio e altre spese della propria delegazione in occasione delle riunioni indette dall'Organizzazione. In considerazione di ciò, oltre a quanto asserito dalla relazione tecnica in materia di emolumenti o compensi, appare opportuno acquisire dal Governo chiarimenti per quanto concerne spese di viaggio, missioni e rimborsi di spese, a conferma della neutralità finanziaria del provvedimento.

La relazione tecnica rappresenta inoltre che il nostro Paese siede stabilmente nella categoria A del Consiglio, prevista per i 10 Stati membri con prevalente interesse nella fornitura di servizi di navigazione marittima a carattere internazionale, e contribuisce al funzionamento dell'Organizzazione con una quota annuale che correntemente supera le 400.000 sterline inglesi, per un ammontare di circa 500.000 euro annui, tramite il capitolo di bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1891 'Contributi internazionali'.

Considerato altresì che il secondo comma dell'articolo 60 della Convenzione dispone che l'Assemblea, in relazione al bilancio di previsione, ripartisce l'importo delle spese fra i membri conformemente a una graduatoria da esse stabilita, tenuto conto delle proposte del Consiglio, appare opportuno acquisire dal Governo elementi informativi al fine di valutare se gli oneri relativi all'aumento dei membri da 40 a 52 siano in misura tale da poter determinare per l'Italia un incremento delle quote di partecipazione al bilancio dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO).

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di risposta ai rilievi formulati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ( [n. 364](#) )**

(Parere al Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 2022, n. 129. Esame e rinvio)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 introduce modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 200 del 2022, inserendo la possibilità per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico di prevedere negli statuti o nei regolamenti di organizzazione e funzionamento il conferimento degli incarichi di consulente esperto, nonché, nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti, il conferimento al profilo di ricercatore sanitario degli incarichi di responsabile di ricerca clinica e di infermiere di ricerca clinica.

La relazione tecnica asserisce che, trattandosi di una facoltà concessa agli IRCCS, la stessa può essere esercitata nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dell'equilibrio del "Sezionale ricerca" del bilancio di ciascun IRCCS e senza pregiudizio agli obiettivi di ricerca a essi assegnati, nonché alle finalità di cui all'articolo 1, comma 424, della legge n. 205 del 2017.

Occorre evidenziare che le norme prevedono uno specifico vincolo di neutralità finanziaria solo limitatamente al conferimento dell'incarico di consulente esperto, che deve aver luogo senza nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma non con riferimento agli incarichi di responsabile di ricerca clinica e di infermiere di ricerca clinica. A tale riguardo, occorre valutare l'opportunità di introdurre nel testo un analogo vincolo di neutralità anche con riferimento a tali incarichi.

Con riferimento a tale questione rappresenta che, mentre le disposizioni dell'articolo 1 che attribuiscono la possibilità per gli IRCCS di diritto pubblico di prevedere negli statuti o nei regolamenti di organizzazione e funzionamento il conferimento di tali incarichi, prevedendo una clausola di invarianza finanziaria soltanto per gli incarichi di consulente esperto, l'articolo 4 del provvedimento in esame, prevede una clausola di invarianza finanziaria con specifico riferimento ai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 288 del 2003, come introdotti dal medesimo articolo 4, che disciplinano, rispettivamente, la nomina del consulente esperto e il conferimento degli incarichi di responsabile di ricerca clinica e di infermiere di ricerca clinica. In merito alle disposizioni recate dagli articoli 2 e 3, che ridefiniscono in modo organico la disciplina delle reti di ricerca degli IRCCS, anche in considerazione dell'ampliamento degli enti che possono partecipare alle reti di ricerca, appare opportuno che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che il Ministero della salute possa svolgere le attività di riconoscimento e le altre funzioni ad esso attribuite nell'ambito della nuova disciplina con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4 e all'articolo 8, che ampliano i casi di deroga all'incompatibilità con l'incarico di direttore scientifico degli IRCCS pubblici, prevedendo per i direttori scientifici la possibilità di esercitare l'incarico di professore universitario a tempo definito, attività clinico-assistenziale e attività di consulenza scientifica, aggiungendosi alle deroghe già previste a legislazione vigente, tenuto conto che viene previsto che, al termine dell'incarico di direttore scientifico, l'interessato matura il diritto a essere ricollocato nella posizione universitaria e nella posizione assistenziale di provenienza, appare necessario che il Governo fornisca ulteriori elementi di valutazione al fine di escludere che da tale previsione possano derivare posizioni soprannumerarie negli organici.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* del Servizio del bilancio del Senato della Repubblica n. 319 e del Servizio bilancio dello Stato della Camera dei deputati n. 422.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(42) Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana**

**(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana**

**(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana**

**(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana**

**(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo**

**(1122) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana**

**(1131) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana**

(Parere alla 8a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 14 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE ribadisce il sollecito al Governo a predisporre la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO fa presente che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica richiesta il 24 settembre 2025.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(162) GASPARRI. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208**

**(199) NICITA. - Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo**

**(611) Mara BIZZOTTO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico**

**(631) MARTELLA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo**

**(1242) Dolores BEVILACQUA e altri. - Modifiche alla disciplina della governance della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.**

**(828) DE CRISTOFARO e altri. - Norme per la revisione del servizio pubblico nella comunicazione audiovisiva e radiofonica sui diversi media**

**(1257) Enrico BORGHI e altri. - Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale**

**(1481) GASPARRI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208**

**(1521) MALAN e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208**

**(1570) BERGESIO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di riforma della governance della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. e valorizzazione delle partecipazioni societarie**

**(1589) Mariastella GELMINI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico**

(Parere alla 8ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 14 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a dare riscontro alla richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO rappresenta che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica richiesta il 23 settembre 2025.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(787) Deputato Maria Anna MADIA e altri. - Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare ,**  
approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 14 febbraio 2024.

Il PRESIDENTE sollecita nuovamente il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(898) Licia RONZULLI. - Disposizioni per la tutela delle persone affette da epilessia**

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 luglio 2025.

Il PRESIDENTE formula un sollecito al Governo a predisporre la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO risponde che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica richiesta il 24 giugno 2024.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(946) Maria Cristina CANTU' e altri. - Riorganizzazione e potenziamento dei servizi sanitari in ambito reumatologico**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 marzo 2025.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a predisporre la relazione tecnica sul provvedimento in titolo. La sottosegretaria SAVINO fa presente che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica richiesta il 18 marzo 2025.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1044) Ilaria CUCCHI. - Norme in materia di autopsia obbligatoria in caso di morte avvenuta in carcere e introduzione di un presidio di consulenza legale obbligatoria nelle strutture detentive**

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 4 giugno 2025.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a predisporre la relazione tecnica sul provvedimento in titolo. La sottosegretaria SAVINO risponde che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica richiesta il 10 dicembre 2024.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1066) BASSO e altri. - Norme per lo sviluppo e l'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 aprile 2025.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a dare riscontro alla richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO risponde che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica richiesta il 10 dicembre 2024.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1081) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di equipollenza alla laurea magistrale (classe LMR02) dei titoli di studio nel campo del restauro dei beni culturali nonché per l'accesso all'elenco dei restauratori di beni culturali**

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 giugno 2025.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a predisporre la relazione tecnica sul provvedimento in titolo. La sottosegretaria SAVINO risponde che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica richiesta il 30 luglio 2024.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1098) SPERANZON e altri. - Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di fondi di solidarietà bilaterali**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 giugno 2025.

Il PRESIDENTE chiede al Governo ragguagli sull'istruttoria del provvedimento, sollecitandone la conclusione.

La sottosegretaria SAVINO, prendendo nota del sollecito, si riserva di fornire, in una prossima seduta, l'avviso del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1179) ZAFFINI e altri. - Disposizioni in materia di tutela della salute mentale**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 marzo 2025.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a predisporre la relazione tecnica sul provvedimento in titolo. La sottosegretaria SAVINO risponde che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica richiesta il 18 marzo 2025.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1301) Giusy VERSACE. - Disposizioni per agevolare la pratica sportiva amatoriale delle persone con disabilità**

(Parere alle Commissioni 7<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 29 luglio 2025.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a predisporre la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO risponde che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica richiesta il 29 luglio 2025.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1623) Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE rinnova il sollecito al Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, appena possibile, gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termine alle ore 15,30.*

### **1.4.2.3. 10<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

## 1.4.2.3.1. 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 369(pom.) del 20/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10<sup>a</sup> Commissione permanente  
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)  
MARTEDÌ 20 GENNAIO 2026**

**369<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

[ZAFFINI](#)

*La seduta inizia alle ore 14,55.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto ministeriale 19 febbraio 2009, concernente determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie ( [n. 371](#) )**

**Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto ministeriale 8 gennaio 2009, concernente determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie ( [n. 372](#) )**

(Osservazioni alla 7a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [BERRINO](#) (Fdl) osserva preliminarmente che gli schemi di decreto ministeriale in titolo sono diretti ad una revisione complessiva, rispettivamente, delle classi dei corsi di laurea e delle classi dei corsi di laurea magistrale per le professioni sanitarie con riguardo al percorso formativo per l'accesso alle professioni infermieristiche.

Come precisato nelle relazioni illustrative degli schemi, gli interverventi normativi proposti sono volti a far fronte alle principali criticità del settore, consistenti nella significativa carenza di personale e nella scarsa attrattività di alcune professioni sanitarie, che richiedono il necessario potenziamento delle conoscenze e delle competenze dei professionisti.

L'Atto del Governo n. 372 provvede in particolare a novellare il decreto ministeriale 8 gennaio 2009 con riferimento alla Classe delle lauree magistrali in scienze infermieristiche e ostetriche (LM/SNT1).

In sintesi, esso mira a riconoscere le specificità della laurea magistrale ad indirizzo manageriale per le scienze ostetriche e a definire il percorso formativo di tre figure specialistiche: l'infermiere specialistico nelle cure primarie e infermiere di famiglia e comunità; l'infermiere specialistico nelle cure intensive e nell'emergenza; l'infermiere specialistico nelle cure neonatali e pediatriche. Le prime due figure sono di nuova istituzione, mentre la terza è già presente nell'ordinamento. La novità consiste nella circostanza che mentre alla professione di infermiere pediatrico ad oggi si accede all'esito di un percorso formativo abilitante afferente alle classi di laurea L/SNT-1, con l'atto in esame l'accesso avviene a seguito di un percorso di studi magistrale, quindi solo dopo aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di infermiere generico. Ciò al fine, come chiarito dalla relazione illustrativa del Governo, di rispondere alla crescente domanda di infermieri generici.

L'Atto del Governo n. 371, in quanto orientato a rimuovere, nell'ambito della classe di laurea L/SNT-1 - Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o, il percorso formativo

triennale abilitante alla professione sanitaria di infermiere pediatrico, risulta strettamente connesso ai contenuti dell'Atto del Governo n. 372.

Nell'esprimere il giudizio positivo del proprio Gruppo sui provvedimenti in esame, la senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) segnala l'opportunità di un generale adeguamento normativo alle aspettative del personale infermieristico, anche per mezzo di un aumento delle risorse dedicate, il quale dovrebbe conseguentemente comportare un complessivo miglioramento del trattamento delle professioni sanitarie.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) si associa, valutando favorevolmente la previsione di tre specifiche aree di specializzazione. Rileva quindi l'opportunità di un ripensamento dell'insieme delle carriere del personale infermieristico, che comporterebbe un corrispondente riconoscimento sul piano retributivo. In conclusione esprime un giudizio complessivamente positivo sulle parti di competenza.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) pone in evidenza l'importanza della specializzazione relativa all'infermiere di comunità, in quanto necessaria all'attuazione e al funzionamento delle case della comunità.

Il presidente [ZAFFINI](#), non essendovi altri iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione generale. Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(1694) Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

Intervenendo in luogo della senatrice Ternullo, relatrice designata, il presidente [ZAFFINI](#) (Fdl) riferisce sul disegno di legge in titolo, notando che l'articolo 1 apporta alcune modifiche alla legge n. 184 del 1983, allo scopo di perseguire il principio del superiore interesse del minore e garantire il diritto dei minori a vivere e a crescere all'interno delle proprie famiglie di origine. A tal fine, vengono inseriti i due nuovi articoli 5-ter e 9-bis nella citata legge n. 184. Più nel dettaglio, l'art. 5-ter dispone l'istituzione, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, del registro nazionale delle famiglie affidatarie, delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici e privati. Finalità del registro è quella di monitorare che vi siano le condizioni per il ricorso a tale istituto, nel superiore interesse del minore che si trovi temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, evitando situazioni di collocamento improprio. Il Dipartimento è tenuto, inoltre, ad acquisire dalle regioni e dagli enti locali, in quanto enti coinvolti nel procedimento di affidamento dei minori, i dati e le informazioni in loro possesso funzionali ad espletare i suddetti compiti di monitoraggio, nel rispetto del principio della minimizzazione della raccolta dei dati e della normativa sulla protezione dei dati personali, e favorendo soluzioni tecnologiche improntate alla semplificazione.

L'articolo 9-bis dispone invece l'istituzione, presso ciascun tribunale per i minorenni e ciascun tribunale ordinario, di un registro dei minori collocati presso famiglie affidatarie o in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza pubblici o privati, comunque denominati.

Il registro è tenuto a cura della cancelleria, che ne è responsabile, e contiene un capitolo specifico per ciascun minore sottoposto a procedura di affidamento. Nel suddetto capitolo sono annotati: la data e gli estremi del provvedimento con cui è stato disposto l'affidamento presso una famiglia, una comunità o un istituto, con la specificazione del tipo di provvedimento adottato; l'indicazione dell'affidatario presso cui è avvenuto il collocamento; la data e gli estremi del provvedimento che dispone l'eventuale collocazione protetta del minore; l'eventuale intervento della forza pubblica, con indicazione della motivazione; la data e gli estremi del provvedimento autorizzativo degli incontri tra il minore e i suoi familiari, anche in forma protetta; la data e gli estremi del provvedimento di revoca o di modifica del collocamento del minore; l'eventuale condizione del minore quale portatore di bisogni speciali.

L'articolo 2 prevede l'istituzione, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia, dell'Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza pubblici e privati, sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie; la competenza dell'Osservatorio concerne i suddetti istituti di assistenza a prescindere dalla loro denominazione. I compiti dell'Osservatorio (stabiliti nel comma 2) consistono nell'analisi dei dati del registro nazionale degli istituti di assistenza pubblici e privati (comunque

denominati), delle comunità di tipo familiare e delle famiglie affidatarie, nell'effettuazione di segnalazioni alle autorità competenti, nonché nella promozione di ispezioni e sopralluoghi e nella presentazione di una relazione annua. La definizione dell'organizzazione e della composizione del nuovo Osservatorio è demandata a un decreto ministeriale (comma 3). Le spese relative al funzionamento del nuovo Osservatorio e al suddetto registro nazionale sono poste a carico del Fondo per le politiche della famiglia (comma 4).

L'articolo 3 reca una clausola d'invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, ad eccezione delle disposizioni relative all'istituzione del registro nazionale presso il Dipartimento della famiglia e del registro dei minori presso ciascun tribunale per i minorenni e ciascun tribunale ordinario, per la realizzazione dei quali sono previste delle apposite autorizzazioni di spesa.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) esprime perplessità riguardo alla reiterata proposta di istituzione di un Osservatorio nazionale deputato a funzioni di monitoraggio. Ricorda quindi il basso indice di affidamento di minori caratterizzante la realtà italiana, rispetto al quale non si hanno tuttavia sufficienti informazioni prontamente disponibili. Evidenzia che la proposta legislativa in esame si colloca in un contesto culturale connotato da diffidenza nei confronti delle istituzioni preposte alla vigilanza sulle condizioni dei minori nell'ambito delle famiglie di origine.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) pone in rilievo l'esiguità delle risorse economiche previste dal provvedimento, tali da prospettare l'ulteriore aggravarsi delle difficoltà dei comuni, deputati all'assistenza ai minori. Reputa inoltre grave la perdurante assenza delle necessarie politiche a sostegno delle famiglie in sofferenza a causa di povertà e di disagio abitativo, che sarebbero necessarie a fini di prevenzione dei casi di allontanamento dei figli minorenni.

La senatrice [FURLAN](#) (IV-C-RE) critica la scelta di privilegiare il potenziamento degli strumenti di raccolta di dati, che accompagna lo scarso impegno destinato all'adeguamento delle strutture deputate alla vigilanza e all'erogazione dei servizi per il supporto alle famiglie. Fa quindi presente l'utilità di un'attenta ponderazione riguardo alle possibilità di aggiornamento della legislazione in materia di adozione.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) chiede ragguagli in merito alle modalità di finanziamento del registro nazionale presso il Dipartimento della famiglia, di cui all'articolo 3, paventando che tali risorse vengano sottratte alle politiche di contrasto alle fragilità sociali.

Il senatore [ZULLO](#) (FdI) valuta favorevolmente, a nome del proprio Gruppo, il provvedimento in esame, il quale non è finalizzato a una riforma complessiva della legislazione in materia di affido, bensì all'adeguamento puntuale della legislazione vigente, allo scopo di disporre di più efficaci strumenti di monitoraggio delle condizioni delle famiglie e delle comunità affidatarie.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) lamenta la mancanza di misure specificamente a tutela dei minori, consistendo piuttosto il disegno di legge in esame nell'istituzione di un organismo di dubbia utilità. Segnala l'urgenza di mettere a punto politiche idonee alla prevenzione delle situazioni di disagio che si determinano nell'ambito familiare.

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente le modifiche e le integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in materia di livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario ( [n. 370](#) )**

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Esame e rinvio)

Rileva preliminarmente il relatore [ZULLO](#) (FdI) che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo prevede alcune modifiche e integrazioni alla disciplina (posta dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017) di individuazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA).

Soggiunge che lo schema è stato predisposto in base alla procedura stabilita per le ipotesi di revisione dei LEA che comportino un incremento degli oneri di finanza pubblica.

L'onere finanziario derivante dall'aggiornamento previsto dallo schema in esame è quantificato in 149,5 milioni di euro annui; si specifica che alla relativa copertura finanziaria si provvede a valere sulle risorse già vincolate in via legislativa all'aggiornamento dei LEA.

Ciò posto, passa a illustrare l'articolato.

L'articolo 1 dello schema reca l'oggetto del medesimo provvedimento.

Il successivo articolo 2 e il relativo allegato A inseriscono nell'ambito delle prestazioni garantite dal Servizio sanitario nazionale nelle aree della prevenzione collettiva e della sanità pubblica: il

"programma di *screening* e di sorveglianza dei soggetti a rischio eredo familiare per tumore della mammella e/o ovaio"; il programma di *screening* neonatale esteso, relativo a determinate patologie.

L'articolo 3 e il relativo allegato B operano aggiornamenti dei LEA nell'ambito dell'assistenza specialistica ambulatoriale; tali aggiornamenti concernono: l'inserimento di nuove prestazioni; la ridefinizione dell'elenco relativo sia alle patologie per le quali è contemplata l'esecuzione di prestazioni di genetica molecolare su materiale biotipico sia ai geni di riferimento; l'inserimento di condizioni di erogabilità/indicazioni di appropriatezza; la modifica di "condizioni di erogabilità/indicazioni di appropriatezza". Riguardo alle nuove prestazioni, la relazione tecnica reca un prospetto riepilogativo sia di esse, sia delle nuove prestazioni previste dal successivo articolo 4 in materia di assistenza protesica; tale prospetto riepilogativo reca anche, per le medesime nuove prestazioni, le tariffe massime di riferimento per la remunerazione da parte dei Servizi sanitari regionali.

L'articolo 4 e il relativo allegato C inseriscono nuovi ausili nell'ambito dell'assistenza protesica rientrante nei LEA.

L'articolo 5 e il relativo allegato D modificano l'elenco delle malattie e condizioni croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie; tali modifiche concernono: l'inserimento di nuove malattie o condizioni di esenzione e l'inserimento delle relative prestazioni esenti; l'integrazione dell'ambito delle prestazioni esenti per malattie già inserite nell'elenco in oggetto; l'eliminazione, per la colite ulcerosa e la malattia di Crohn, di alcune delle prestazioni attualmente rientranti nell'esenzione.

L'articolo 6 e il relativo allegato inseriscono una nuova prestazione, relativa alla verifica dell'eventuale presenza del citomegalovirus, nell'elenco delle prestazioni specialistiche per il controllo della gravidanza fisiologica escluse dalla partecipazione al costo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ( [n. 364](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 2022, n. 129. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 gennaio.

Intervenendo in discussione generale, il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) fa in primo luogo presente l'invarianza delle risorse a disposizione del sistema degli IRCCS, alcuni dei quali risultano peraltro carenti sul piano dell'accoglienza dei pazienti e dei loro familiari. Riterrebbe invece necessario che la legge garantisse l'uniformità dei servizi a livello nazionale. L'adeguatezza dei fondi destinati al settore dovrebbe inoltre consentire la realizzazione efficiente delle reti di istituti, con la finalità di garantire i livelli delle acquisizioni in ambito scientifico e assistenziale.

Il presidente [ZAFFINI](#) (*FdI*) rammenta la necessità di parametrare l'esame del provvedimento ai limiti posti dalla disciplina di delega. Fa quindi presente l'utilità di tenere conto della natura degli IRCCS, spesso istituiti allo scopo di dedicare la propria attività ad ambiti specifici della sanità, mentre altri derivano dalla trasformazione di grandi ospedali a vocazione generalista. Nel contesto attuale, ravvisa l'esigenza di garantire l'apporto degli IRCCS negli ambiti di ricerca medica trascurati dal settore privato in ragione dei ridotti margini di guadagno, nonché di una complessiva valutazione dei benefici che l'attività degli istituti comporta in termini di concrete possibilità assistenziali.

La senatrice [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*) richiama l'attenzione su taluni profili di criticità emersi dalle

audizioni, particolarmente in relazione alla questione del finanziamento delle attività degli IRCCS. Ravvisa quindi la necessità che la Commissione dedichi un'adeguata ponderazione al provvedimento in esame, così da esprimere un parere sufficientemente approfondito e articolato.

La senatrice [CANTU'](#) (*LSP-PSd'Az*) invita a tenere conto in primo luogo della disciplina di delega al fine della valutazione dello schema di decreto legislativo in esame. Saggiunge che la riflessione della Commissione dovrebbe peraltro tenere conto delle possibilità di potenziare le attività di ricerca, sia di base che più specificamente dedicata all'assistenza al paziente. L'obiettivo di generale innalzamento dei livelli qualitativi dovrebbe inoltre comportare ricadute positive sul piano della sanità territoriale, anche attraverso il contrasto alle prestazioni e ai ricoveri inappropriati. Rileva infine che l'esame del provvedimento deve altresì riguardare le possibilità di potenziamento della rete dedicata ai servizi di emergenza urgenza.

Il presidente [ZAFFINI](#), non essendovi altri iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione generale. Ha la parola per la replica il relatore [ZULLO](#) (*FdI*), il quale si sofferma sulla necessità di valutare lo schema di decreto legislativo alla luce delle esigenze di coordinamento poste dalla stratificazione delle successive disposizioni legislative in materia di IRCCS, nonché nella prospettiva di migliorare la normativa su alcuni aspetti specifici, quali la disciplina del ruolo del direttore scientifico e del funzionamento delle reti di IRCCS.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta alle ore 8,45 di domani, mercoledì 21 gennaio.

La Commissione prende atto.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di posticipare la seduta delle Commissioni 7a e 10a riunite già convocata per la mattinata di domani, sentito il presidente Marti e tenuto conto dei lavori in sede consultiva della 5a Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

## 1.4.2.3.2. 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 370(ant.) del 21/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10<sup>a</sup> Commissione permanente  
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)  
MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 2026

370<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1737) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025**, approvato dalla Camera dei deputati

**(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2025**

**(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2024**

(Relazione alla 4a Commissione sul disegno di legge n. 1737. Pareri alla 4a Commissione sul *Doc.* LXXXVI, n. 3 e sul *Doc.* LXXXVII, n. 2. Esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 1737. Parere favorevole sul *Doc.* LXXXVI, n. 3. Parere favorevole sul *Doc.* LXXXVII, n. 2)

Il presidente [ZAFFINI](#) (*FdI*), relatore facente funzione, si sofferma sul disegno di legge n. 1737, che all'articolo 1 reca la delega al Governo per l'adozione dei decreti legislativi di attuazione degli atti normativi dell'Unione europea indicati negli articoli successivi e nelle direttive elencate nell'allegato A. Fra queste ultime, per quanto di competenza, risulta maggiormente rilevante, innanzitutto, la direttiva UE 2024/2839, la quale semplifica gli obblighi di segnalazione previsti nei settori degli alimenti e dei loro ingredienti, dell'emissione acustica ambientale e dei diritti dei pazienti.

La direttiva UE 2024/2842 estende alle persone con disabilità che sono cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro, alle persone che le accompagnano o assistono e agli animali da assistenza i diritti e gli obblighi stabiliti nella direttiva UE n. 2024/2481.

La direttiva (UE) 2024/3019 costituisce la rifusione della direttiva 91/271/CE sulle acque reflue. Oltre ai trattamenti primari e secondari, la nuova direttiva introduce disposizioni dettagliate volte a disciplinare trattamenti terziari e quaternari.

La direttiva UE 2024/3100 è finalizzata ad assicurare che gli Stati membri adempiano in modo efficace, coerente e armonizzato ai propri obblighi in qualità di Stati di bandiera e, quindi, a rafforzare la sicurezza marittima, a migliorare le condizioni di vita e di lavoro a bordo e a prevenire l'inquinamento.

Il relatore dà successivamente per illustrate la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2025 e la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione

europea, riferita all'anno 2024, rimandando al testo scritto già messo a disposizione della Commissione.

Constatata l'assenza di richieste di intervento in discussione generale, il presidente [ZAFFINI](#) (*FdI*), in qualità di relatore facente funzione, presenta una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge n. 1737, nonché distinte proposte di parere favorevole su ciascuno dei documenti in titolo (pubblicate in allegato).

Verificata la presenza del numero legale, è posta in votazione la proposta di relazione sul disegno di legge n. 1737.

La Commissione approva.

Previa verifica del numero legale, è posta in votazione la proposta di parere sul *Doc. LXXXVI*, n. 3.

La Commissione approva.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è infine messa in votazione la proposta di parere sul *Doc. LXXXVII*, n. 2.

La Commissione approva.

**Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto ministeriale 19 febbraio 2009, concernente determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie ( [n. 371](#) )**  
**Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto ministeriale 8 gennaio 2009, concernente determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie ( [n. 372](#) )**

(Osservazioni alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Osservazioni favorevoli sull'atto del Governo n. 371. Osservazioni favorevoli sull'atto di Governo n. 372)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [BERRINO](#) (*FdI*) propone l'espressione di osservazioni favorevoli, relativamente a ciascuno degli atti del Governo in titolo.

Previa verifica del numero legale, è posta in votazione la proposta di osservazioni riferita all'atto del Governo n. 371.

La Commissione approva.

Verificata la presenza del numero legale, è quindi messa ai voti la proposta di osservazioni relativa all'atto del Governo n. 372.

La Commissione approva.

**(1694) Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [ZAFFINI](#) (*FdI*), relatore facente funzioni, presenta una proposta di parere favorevole sul disegno di legge in esame, che viene posta in votazione.

La senatrice [ZAMPA](#) (*PD-IDP*) preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo.

Accertata la presenza del numero legale, la Commissione approva infine la proposta di parere.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente le modifiche e le integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in materia di livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario ( [n. 370](#) )**

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale sullo schema di decreto in esame, ricordando che il parere dovrà essere reso entro il prossimo 2 febbraio.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento, specifica che il dibattito potrà svolgersi in una successiva seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1663) Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali**

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 gennaio.

Dopo aver espresso una valutazione complessivamente negativa sul disegno di legge in esame, la senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) giudica sfavorevolmente la crescente frammentazione dei sistemi previdenziali e di sanità integrativa connessi alla sussistenza di diverse professioni organizzate su base ordinistica, particolarmente in ragione delle difficoltà riguardanti la tenuta finanziaria dei singoli enti di gestione, spesso caratterizzati da basi contributive sottodimensionate. Paventa che tale tendenza comporti una contrazione complessiva delle tutele sociali e un superamento dell'universalità dell'accesso ai diritti.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) richiama le incertezze riguardanti la definizione delle singole professioni e l'inadeguatezza delle dimensioni dei diversi enti previdenziali, che necessariamente costituisce un fattore di fragilità finanziaria, tale da far intravedere la successiva necessità dell'intervento pubblico.

Il presidente [ZAFFINI](#), non essendovi altri iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione generale, richiamando l'opportunità di porre attenzione agli spunti forniti dal dibattito ai fini della predisposizione del parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che la seduta già convocata alle ore 9 di domani, giovedì 22 gennaio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente [ZAFFINI](#) comunica che, nel corso delle audizioni svolte in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 364 (Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) è stata consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che sarà eventualmente consegnata in relazione a tale argomento.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1737**

La 10a Commissione permanente,  
esaminato il disegno di legge in titolo,  
esprime, per quanto di competenza, relazione favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DOCUMENTO LXXXVI, N. 3**

La 10a Commissione permanente,  
esaminato il documento in titolo,  
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DOCUMENTO LXXXVII, N. 2**

La 10a Commissione permanente,  
esaminato il documento in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

